

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**Nr. 119 /2014

OGGETTO: Bando pubblico integrativo per l'aggiornamento della graduatoria delle Cooperative Edilizie aspiranti all'assegnazione di lotti nei Comparti 10, 11, 12, 13 e 17.
Approvazione graduatoria definitiva e pre-assegnazione suoli nel comparto 17.

IL DIRIGENTE**VISTO:**

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

VISTA la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

dalla data odierna in quanto lo stesso **non comporta spesa**;

dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267


ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;

DATA

23 GEN. 2014

**IL DIRIGENTE**Settore Territorio
Arch. Sabina Anna LENOCI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)


In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Dirigente del Settore competente.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

Dato atto che la presente determinazione dirigenziale è coerente e collegata con gli obiettivi dell'ente in quanto atto di indirizzo di cui al punto 2) della deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 13/03/2009.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.108/2002;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 14/04/2004;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 dell'11/02/2008;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 13/03/2009;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.18 del 02/02/2010;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.176 del 29/11/2012;

Vista la Legge n.167/1962 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n.865/1971 ;

Visto il Bando pubblico integrativo per l'aggiornamento della graduatoria delle Cooperative aspiranti all'assegnazione nei comparti 10,11, 12, 13 e 17 pubblicato in data 25/02/2010;

Lette le sentenze dell'Ecc.mo T.A.R. Puglia n.849/2006 e n.4495/2005;

Premessa :

con Determinazione Dirigenziale -Settore Territorio- n.176 del 29/11/2012 fu approvata la graduatoria provvisoria delle cooperative partecipanti al bando pubblico integrativo finalizzato all'aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione dei lotti edificatori ricompresi nei comparti 10, 11, 12, 13 e 17 del P.d.Z. 167/1962;

con comunicazioni ritualmente notificate alle cooperative partecipanti è stato comunicato l'esito del procedimento istruttorio assegnando il termine di gg. 30 (trenta) per la presentazione di reclami ed osservazioni;

Tutto ciò premesso,

- accertato che, nel termine assegnato, sono pervenute n.41 osservazioni, analiticamente riportate nel prospetto allegato alla presente determinazione;
- valutate le osservazioni sulla base delle prescrizioni previste dal bando, dalla deliberazione n.108/02, recante i criteri di assegnazione, nonché, dei principi generali in materia;
- dato atto che risultano pendenti dinanzi al TAR Puglia ricorso presentato dalla Soc.Coop.Basilicata avverso il bando approvato con determinazione dirigenziale n.18/2010, nonché, alcuni esposti presentati dalla Soc. Coop. Heidi e Movimento Ambientalisti, con Determinazione Dirigenziale n.179 assunta in data 11/12/2013 è stato ritenuto opportuno affidare incarico legale all'avv.Matassa, già consulente del Comune per l'esecuzione del Piano Straordinario ex art. 51 legge 865/71 e P.d.Z.167/62, al fine di tutelare l'Ente in giudizi pendenti e/o futuri ;
- dato atto, altresì, che molte osservazioni non hanno riguardato l'attribuzione dei punteggi, bensì, l'attuazione di alcuni criteri sanciti dal bando di aggiornamento ;
- Preso atto delle soluzioni fornite dal citato professionista in data 20/12/2013 prot.n.79130, e ritenuto di doverle condividere ai fini della formulazione della graduatoria;
- **Rilevato :**
- **che** il parere pro-veritate sopra citato ha evidenziato che i criteri contenuti nella "lex specialis" della procedura concorsuale, pur producendo effetti "distorsivi" a vantaggio di cooperative edilizie con sede legale fuori dal Comune di Molfetta, non risultano affetti da vizi di legittimità;

- **che** l'attività posta in essere dal Comune ha comunque generato l'aspettativa dei numerosi cittadini che hanno partecipato alla selezione pubblica e che hanno confidato nella conclusione dell'iter amministrativo volto all'assegnazione di aree E.R.P. per il soddisfacimento di esigenze abitative;
- **che**, stante il bilanciamento di interessi, appare necessario concludere il procedimento in corso, al fine di soddisfare le legittime aspettative dei soggetti regolarmente ammessi alla procedura selettiva;
- dato atto che, anche in conseguenza del parere dell'avv. Nino Matassa e dell'istruttoria eseguita dall'Ufficio, è risultato che n.7 osservazioni sono da accogliere, n.3 da accogliere parzialmente e n.31 da respingere per le motivazioni tutte riportate nell'allegato prospetto istruttorio a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- visto lo schema di graduatoria quale risulta riformulato a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni e ritenuto doverlo formalmente approvare per dare corso alle successive procedure di assegnazioni delle aree alle cooperative;
- dato atto che la graduatoria, per il principio enunciato nella deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 13/03/2009 è soggetta a successivi aggiornamenti e che dalla stessa, in ordine di collocazione, verranno individuate le cooperative cui assegnare le aree in esecuzione del Bando relativo ai comparti 10 / 11 / 12 / 13 e 17, del Piano di Zona ex legge n. 167/1962;
- preso atto che sul richiamato comparto 17 insistono nr.2 palazzine della tipologia T+4 e nr.2 palazzine della tipologia T+3;
- dato atto, altresì, che -all'attualità- le aree del Comparto 17 sono immediatamente assegnabili alle società collocate in posizione utile nella graduatoria definitiva in quanto i suoli risultano interamente espropriati;
- Visto il T.U.EE.LL. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

La narrativa è parte essenziale ed integrante del presente provvedimento.

- 1) Prendere atto che, a seguito della pubblicazione e notifica della determinazione dirigenziale n.176 del 29/11/2012 di approvazione della graduatoria provvisoria relativa al bando di assegnazione delle aree per il Piano di Zona ex lege 167/62 relativo ai comparti del P.R.G. 10/11/12/13 e 17, sono pervenute n. 41 osservazioni.
- 2) Prendere atto delle risposte ai quesiti rese dall'avv. Nino Matassa, legale incaricato del Comune di Molfetta, in ordine ai principali motivi di doglianza contenuti nelle osservazioni pervenute e che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Per le motivazioni riportate nel citato prospetto, allegato "B", che si intendono qui riportate:

A) Accogliere le osservazioni presentate dalle cooperative:

1. NUOVA CITTA';
2. SAN FRANCESCO SAVERIO;
3. MEDITERRANEA;
4. MLIDI
5. ATENE
6. SHEDIR
7. BASILICATA

B) Accogliere, parzialmente, le osservazioni presentate dalle Cooperative:

1. N.PAGANINI "B"
2. JUVENATIO
3. OSCAR ROMERO

C) Respingere le osservazioni presentate dalle Cooperative :

1. GIOVANNI XXIII;
2. S.OLIMPIA
3. MOLFETTA 2
4. AIRONE
5. ZEUS
6. 2001
7. SIRENA "B"
8. CALYPSO
9. PRISMA
10. TORRE CALDERINA
11. MALAGA
12. SCORPIONE
13. AZZURRA
14. TAURUS
15. G.LAZZATI
16. ABRUZZO
17. ARIES
18. HAMAL ALPHA ARIES
19. CALABRIA
20. TONIA ALESSANDRINI
21. HABITAT

22. CENTRO CASA
23. AMICIZIA
24. LA MARITTIMA
25. AURORA
26. HEIDI
27. AGORA'
28. ANEMONE
29. GIOVANNI PAOLO II
30. QUERCUS
31. TORRE VILLOTTA

- 3) Approvare la graduatoria delle cooperative aspiranti all'assegnazione delle unità edilizie nelle aree del Piano di Zona ex lege 167/1962 del P.R.G.C., quale risulta riformulata a seguito dell'accoglimento totale o parziale delle osservazioni di cui al precedente punto 2) nel testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera "C" dal quale risulta il collocamento in graduatoria ed il punteggio attribuito a ciascuna cooperativa.
- 4) Dare atto che all'atto dell'assegnazione dell'area la cooperativa dovrà dimostrare il possesso dei requisiti autocertificati.
- 5) Incaricare il Settore Territorio, di provvedere a:
- a) pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio ai sensi di legge;
 - b) rendere noto la pubblicazione mediante manifesto da affiggere nei principali luoghi pubblici;
 - c) notificare a tutte le cooperative il rispettivo collocamento in graduatoria o la esclusione con l'indicazione delle motivazioni;
 - d) pubblicare sul sito INTERNET www.comune.molfetta.ba.it il presente provvedimento con tutti gli allegati.
- 6) Stabilire che l'Ufficio, congiuntamente alla notifica del presente provvedimento, convochi le Cooperative, in ordine di graduatoria, per la pre-assegnazione delle U.E. **di cui al Comparto 17**, *(sino ad esaurimento delle stesse ai sensi dei punti 3.8 e 3.13 della delibera del Consiglio Comunale n.108 del 18/4/02)*.
- 7) Stabilire altresì, che l'Ufficio provveda, appena in possesso della documentazione di cui al precedente punto 8), alla verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte delle cooperative e di ciascun socio. Solo in caso di esito positivo e di avvenuto versamento del costo suolo richiesto, l'Ufficio procederà alla assegnazione definitiva della U.E., giusta delibera del Consiglio Comunale n.108 del 18/4/02 - punti 3.8 e 3.13.
- 8) Stabilire, infine, che l'Ufficio, in caso di accertata mancanza dei requisiti risultanti dalla documentazione acquisita predisponga quanto dovuto per l'esclusione della Cooperativa dalla graduatoria e provveda ad attivare il procedimento di assegnazione (richiesta documentazione ecc.) nei confronti della/e cooperativa/e che segue/ono in graduatoria sino ad esaurimento delle U.E. .
- 9) Il presente provvedimento viene rimesso al responsabile del presente procedimento ed al Sindaco, al Segretario Generale, all'Ass. all'Urbanistica, ai Dirigenti dei Settori Economico Finanziario e Tributi, ciascuno per quanto di competenza e conoscenza.
- 10) Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
- 11) dare atto che ad intervenuta esecutività della presente determinazione, dovranno seguire gli atti e le operazioni di seguito indicate:
- che il presente provvedimento **non deve** essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, in quanto :
 - trattasi di fattispecie a formazione progressiva (provvedimenti di indizione di un bando) che non individua destinatari di vantaggi economici.

16/01/2014

ac

Allegato 7/11

Spett.le Comune di Molfetta

Assessore al Territorio
avv. Rosalba Gadaleta

Dirigente Settore Territorio
Arch. Sabina Anna Lenoci

Via pec

**Parere graduatoria provvisoria
Bando pubblico assegnazione aree ERP**

Gent.ma Assessore,

a seguito dei colloqui intercorsi e degli incontri tenutisi presso la sede comunale, riscontro con la presente la richiesta di parere, articolata con determina dirigenziale n. 179/2013, sul bando pubblico integrativo per l'assegnazione di aree da destinare ad ERP e sulla relativa graduatoria provvisoria.

La predetta determina in tal modo descrive i presupposti della richiesta di parere:

"con deliberazione di C.C. n. 11 del 13/03/2009 fu dato mandato al dirigente del Settore Territorio di procedere, mediante bando pubblico integrativo, all'aggiornamento della graduatoria delle cooperative edilizie aspiranti all'assegnazione approvata con determinazione dirigenziale n. 143 del 10.06.2003 successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 237 del 19.10.06, per i comparti nn. 10-11-12, 13 e 17 del P.d.Z. 167/62;

con determinazione dirigenziale n. 18 del 02.02.2010 fu approvato il bando pubblico integrativo finalizzato all'aggiornamento della predetta graduatoria con gli stessi criteri di assegnazione approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 108 del 18.04.2002;

con successiva determinazione dirigenziale n. 176 del 29.11.2012 fu pubblicata la graduatoria provvisoria delle cooperative aspiranti all'assegnazione a seguito di pubblicazione del bando di aggiornamento di cui innanzi per i comparti 10, 11, 12, 13 e 17;

a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria sono pervenute osservazioni che sono state classificate per argomenti da parte dell'ufficio istruttore;

in molti casi le osservazioni pervenute non attengono al calcolo dei punteggi attribuiti ma all'applicazione dei criteri generali fissati dal bando di aggiornamento, nonché alla richiesta di interpretazione autentica degli stessi;

è possibile che possano insorgere vertenze o contenziosi, ravvisata l'impellente necessità di approfondire le questioni evidenziate in merito alla applicazione di alcuni criteri di assegnazione sanciti dal bando, in merito alle osservazioni pervenute e raggruppate per argomenti da parte dell'ufficio istruttore, molte delle quali si appalesano di notevole complessità sotto il profilo giuridico-amministrativo".

Le questioni principali sollevate nelle osservazioni pervenute alla graduatoria provvisoria venivano in tal modo raggruppate dall'Ufficio, nella comunicazione in data 5.12.2013:

"INAPPLICABILITÀ DELLA L. 54/84" :

diverse osservazioni evidenziano che un bando di aggiornamento (della previgente graduatoria), non poteva prevedere la partecipazione di nuove cooperative, in quanto, la "valutazione" del punteggio doveva essere limitata alle sole cooperative già partecipanti al bando del 2002. Detto assunto muove dalla preliminare considerazione che la L.R.n.54/84, richiamata nella deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 13/03/2009 quale atto di indirizzo finalizzato all'aggiornamento della graduatoria che ci occupa, non è applicabile alle cooperative edilizie (art.1 della L.R. n.54/84).

"CALCOLO DEL PUNTEGGIO PER COOPERATIVE AVENTI SEDE LEGALE FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE" :

Altro punto controverso rappresentato nelle osservazioni è costituito dalla mancata applicazione, per le cooperative aventi sede legale fuori del territorio comunale, del criterio che prevede il calcolo del punteggio di anzianità della cooperativa con decorrenza dall'ultima assegnazione ricevuta. Sul punto alcune cooperative hanno richiesto l'interpretazione autentica del criterio che prevede: "Nel caso (le cooperative) abbiano beneficiato (in territorio comunale) di precedenti assegnazioni di suoli nel precedente PEEP (Delibera di G.C. n.1634/84), sarà riconosciuta

una anzianità decorrente dalla data di stipula dell'atto pubblico di assegnazione effettuata ai soci...."

"CONTENZIOSO PENDENTE CON LA SOC.COOP. BASILICATA":

La cooperativa Basilicata ha presentato ricorso al TAR per la Puglia, notificato in data 4.5.2012, avverso il bando pubblico nella parte in cui prevede che la data utile per il diritto di preferenza -relativo alla proprietà dell'area- debba farsi coincidere con quella dell'adozione del P.d.Z. (15.12.98) in quanto ha sostenuto che detto termine debba, invece, farsi coincidere con la data di adozione del PUE del Comparto 12.

La questione è di notevole complessità anche con riferimento alla previsione del bando in merito alle unità edilizie assegnabili.

"TERMINI TEMPORALI DI VALIDITA' DELLA GRADUATORIA"

Altro profilo giuridico rilevante riguarda, infine, la validità temporale della graduatoria delle cooperative aspiranti l'assegnazione .

In relazione a tali questioni, i quesiti posti con la richiesta di parere vengono in tal modo sintetizzati.

- 1. è possibile aggiornare la graduatoria approvata, come disposto dalla delibera di C.C. n.11 del 13/03/2009, analogicamente a quanto previsto dallo I.A.C.P. ?*
- 2. è possibile applicare lo stesso criterio del calcolo del punteggio di anzianità delle cooperative, con decorrenza dall'ultima assegnazione nel territorio comunale, alle società cooperative aventi sede legale fuori dal Comune di Molfetta alla luce dei criteri di assegnazione di cui alla delibera di C.C. n.108/2002 e del bando pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.18/2010 ?*
- 3. in merito al ricorso della cooperativa Basilicata, relativo alla proprietà dell'area, ed alle norme in materia, qual è la data utile per il riconoscimento del diritto di preferenza ed, eventualmente, qual è il numero massimo delle unità edilizie da poter riconoscere stante i criteri di cui alla delibera di C.C. n.108/2002 e del bando pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.18/2010 ?*
- 4. quale è la validità temporale della graduatoria ?*

Sulle questioni evidenziate, alla luce della documentazione trasmessa, esprimo le seguenti valutazioni.

- 1. Natura del bando approvato con determina n. 18/2010 (aggiornamento o nuovo bando); ammissibilità alla procedura di soggetti non compresi nella precedente graduatoria; applicabilità alla fattispecie della legge regionale n. 54/1984.**

Il bando pubblico che ha dato vita alla graduatoria provvisoria in esame è stato approvato con determina del dirigente del Settore Territorio n. 18 del 2.2.2010 e pubblicato il 16.2.2010.

Per quanto il bando venga denominato come "integrativo" (nella intestazione della determina) o come "di aggiornamento" (nella intestazione del bando stesso), in realtà consente espressamente la partecipazione a tutte le cooperative che siano iscritte nel relativo Albo societario in data anteriore alla pubblicazione del bando e quindi anche alle cooperative non inserite nella precedente graduatoria; il bando prescrive anzi che le cooperative già collocate in graduatoria debbano presentare istanza "secondo il presente bando di aggiornamento".

L'ammissione alla procedura di "aggiornamento" di soggetti non inseriti nella precedente graduatoria è stata contestata con le osservazioni e gli esposti come sopra sintetizzati nel primo gruppo dagli uffici comunali.

Occorre rammentare che con delibera di c.c. n. 34/2004, preso atto che sussisteva una ampia domanda da parte delle cooperative edilizie non soddisfatta, il Comune di Molfetta decise di procedere alla redazione di una variante al fine di inserire nel Piano di zona ex l. n. 167 anche i comparti 10,11,12 e 13 del vigente PRG; contestualmente la delibera stabiliva che i relativi lotti edificabili venissero assegnati alle cooperative edilizie "collocate nella vigente graduatoria".

Tale delibera venne impugnata dalla coop. Carlo Levi, la quale, non collocata nella vigente graduatoria, sosteneva che il Comune avrebbe dovuto indire una nuova procedura, non potendo estromettere a tempo indefinito dalla assegnazione i soggetti che non avevano maturato il diritto di partecipare alla precedente selezione.

Il ricorso venne esaminato con sentenza parziale n. 4495/2005, con la quale si dispose la integrazione del contraddittorio, e poi deciso con sentenza definitiva n.849/2006; la sentenza definitiva respinse il ri-

corso, poiché il TAR rilevò che non erano ancora passati due anni dalla approvazione della graduatoria in vigore, per cui la cooperativa non poteva invocare una nuova procedura concorsuale (non avendo peraltro neppure diffidato in tal senso il Comune ed impugnato l'eventuale silenzio-diniègo).

Tuttavia, la sentenza parziale n. 4495/2005 aveva affermato i principi che governavano la fattispecie e che non potevano non orientare il Comune per l'immediato futuro. In tal senso la decisione del TAR:

"Deve osservarsi che manca una disposizione normativa sulla durata di validità delle graduatorie per la assegnazione dei lotti di edilizia convenzionata.

Secondo i principi generali, le graduatorie formate a seguito di specifico bando di concorso o procedura selettiva esauriscono gli effetti con la conclusione della procedura concorsuale cui erano finalizzate, salva la facoltà dell'amministrazione di prorogarne la efficacia.

Tali principi, tuttavia, non si attagliano perfettamente a procedure selettive e graduatorie basate non su valutazioni di merito e capacità professionali degli interessati, bensì sul possesso di requisiti o, meglio di uno status che dura nel tempo.

In tal caso la graduatoria svolge la doppia funzione di elencare e graduare le singole posizioni dei soggetti che sono idonei ad essere inseriti in tale elenco.

Questa sembra essere la caratteristica della graduatoria per l'assegnazione alle cooperative dei lotti di edilizia convenzionata.

Ne consegue che tale elenco/graduatoria non costituisce una graduatoria chiusa e immutabile, dovendo essere aggiornata con cadenze temporali per consentire l'inserimento di altri soggetti che acquisiscano nel tempo lo status.

Un tale sistema è previsto nella legge regione Puglia n.54/84 che, in riferimento alla assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, non fissa un termine di durata di validità delle graduatorie degli aspiranti agli alloggi popolari, ma ne prevede la integrazione a mezzo bandi biennali che consentono di incrementare le graduatorie con le domande a nuovi aspiranti....

Fermo tanto, deve convenirsi con la difesa del Comune, sulla ragionevolezza della scelta del Comune di Molfetta di avvalersi della graduatoria approvata nel 2003, in quanto alla data della determina gravata, era decorso solo un anno dalla approvazione della graduatoria.

Non sembra tuttavia, altrettanto ragionevole bloccare le legittime aspirazioni di altre cooperative, individuando in via anticipata (nel 2004) i beneficiari di lotti da assegnarsi in futuro dopo la approvazione della variante del piano di zona e dei piani particolareggiati i cui tempi non sono

prevedibili, tanto più che la variante esaurisce la disponibilità delle aree utilizzabili a tal fine in base al PRG”.

Con delibera di c.c. n. 11/2009 il Comune ritenne di recepire tali principi “anche in ossequio alle sentenze definitive del T.A.R. Bari sopracitate ... al fine di evitare il verificarsi di contenziosi che ritarderebbero la realizzazione dei successivi interventi di edilizia residenziale pubblica”; e pertanto, diede “*mandato al Dirigente del Settore Territorio di procedere, mediante bando pubblico integrativo, ad aggiornare la graduatoria approvata con determinazione n. 143 del 10.06.2003 e successivamente rettificata con determinazione n.237 del 19.10.2006, in ossequio a quanto disposto dall'art. 9 commi 1 e 2 della legge n.54/1984*”.

Come si vede, la delibera richiama espressamente l'art.9 della Legge n.54/84, il quale testualmente dispone: “1. *Le graduatorie definitive conservano la loro efficacia fino a quando non vengono aggiornate nei modi previsti nei successivi commi.* 2. *Le graduatorie conseguenti i bandi generali vengono aggiornate almeno biennialmente, mediante bandi di concorso integrativi indetti con le modalità di cui al precedente art.3 ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli*”;

La norma regionale citata, pertanto, prevede espressamente che ai “*bandi di concorso integrativi ... possono partecipare ... nuovi aspiranti all'assegnazione*”.

Al di là del *nomen* attribuito (bando integrativo o di aggiornamento), ciò che conta è la specifica disciplina introdotta nella *lex specialis*, che risulta consonante con gli indirizzi dell'organo consiliare e del TAR: il bando emanato dal dirigente esegue fedelmente la volontà espressa dal consiglio comunale, che aveva recepito gli orientamenti del TAR, che era proprio quella di consentire la partecipazione di nuovi soggetti non inseriti nella precedente graduatoria.

Le osservazioni prodotte pertanto non sembrano condivisibili: non è difatti rilevante che l'art. 9 della l.r. n. 54/1984 non sia direttamente applicabile alla fattispecie, posto che il TAR ha espresso un principio generale (l'onere di consentire la partecipazione alle procedure di assegnazione a nuovi soggetti, allorché sia decorso un congruo lasso di tempo dalla formazione della precedente graduatoria), cui il consiglio comunale ha scelto legittimamente di aderire.

Tale principio trova specifica attuazione normativa sia in tema di graduatorie per il pubblico impiego (che hanno una durata non superiore a tre anni) sia in tema di assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare (la citata l.r. n. 54/1984 prevede l'aggiornamento biennale) e costituisce espressione di basilari esigenze di parità di trattamento tra i soggetti dell'ordinamento, oltre che di adeguatezza dell'azione amministrativa alla realtà che muta con il passare del tempo.

Tale principio dunque governa la procedura in esame anche in assenza di specifica normativa direttamente applicabile; d'altro canto, non si vede come possa sostenersi che possa legittimamente essere applicata una graduatoria "vecchia" di oltre 10 anni, che quindi esclude tutti i soggetti costituiti successivamente o che all'epoca non avevano maturato i requisiti richiesti.

A tutto voler concedere, la scelta comunale di "aggiornare" la graduatoria consentendo la partecipazione anche di nuovi soggetti costituirebbe una scelta discrezionale insindacabile nel merito, non sussistendo normativa in senso contrario e non risultando viziata da alcuna manifesta illogicità.

Si consideri inoltre che la decisione assunta dal Comune con delibera di c.c. n. 11/2009 e con la determina n. 18/2010 non è stata sinora impugnata dinanzi al TAR e ha costituito fonte di legittimo affidamento per tutti i soggetti che hanno partecipato alla nuova procedura.

Non ritengo pertanto che sussistano motivi per accogliere le osservazioni in questione, né per "ritornare" alla precedente graduatoria.

2. Il calcolo del punteggio previsto per l'anzianità per le cooperative che abbiano ricevuto precedenti assegnazioni in altri comuni.

Il bando in esame prevede che la graduatoria sia formata con la seguente modalità: *"Il punteggio per la formazione della graduatoria delle cooperative, ai fini dell'assegnazione, sarà determinato sommando il periodo di anzianità della cooperativa (dalla data della sua costituzione*

alla data di scadenza del bando) e la media di anzianità di tutti i soci di cui al punto 3.2 (del. C.C. n. 108/2002 ndr) - con le modalità indicate nell'allegato alla delibera di C.C. n.108/02 iscritti nel libro societario che deve essere, a tal fine, esibito in copia autentica all'istanza di partecipazione al bando. Per le cooperative che hanno beneficiato di assegnazione di suoli nei precedenti PEEP, sarà riconosciuta una anzianità decorrente dalla data di stipula dell'atto pubblico di assegnazione definitiva effettuata ai soci. Per quanto concerne le cooperative a proprietà indivisa che hanno beneficiato di suoli nel precedente P.E.E.P., l'anzianità decorrerà dall'atto di cessione in uso ai soci."

Il calcolo della anzianità nel caso di precedenti assegnazioni, è chiarito dal bando in relazione ai requisiti di ammissione: il bando prevede difatti che non possano in radice partecipare alla procedura le cooperative che "abbiano beneficiato di assegnazione di suoli E.R.P. nei Comparti di cui all'art.51 L.865/71 e P.d.Z. 167 per comparti 4-9". Inoltre prevede che "Nel caso abbiano beneficiato di precedenti assegnazioni di suoli nel precedente PEEP (delib.G.M. n. 1634/84), sarà riconosciuta una anzianità decorrente dalla data di stipula dell'atto pubblico di assegnazione definitiva effettuata ai soci, mentre, per le cooperative a proprietà indivisa che abbiano già beneficiato di assegnazione l'anzianità decorrerà dall'atto di cessione in uso ai soci".

Ad avviso degli estensori di talune osservazioni, tale criterio avrebbe di fatto comportato un indebito vantaggio a favore delle cooperative con sede legale nel territorio di altri comuni o che abbiano avuto precedenti assegnazioni in comuni diversi da Molfetta: tali cooperative, pur avendo avuto in precedenza altre assegnazioni, non perdono l'anzianità ai fini della presente procedura e quindi si troverebbero avvantaggiate rispetto alle cooperative di Molfetta che hanno ricevuto precedenti assegnazioni nel territorio comunale.

In relazione a tale circostanza, nelle citate osservazioni si chiede che il consiglio comunale proceda ad una "interpretazione autentica" di tale criterio stabilito nel bando, "chiarendo" che la "perdita della anzianità" deriva anche dalle assegnazioni effettuate in altri comuni.

In relazione alle circostanze indicate, non ritengo che vi siano i presupposti per procedere alla "interpretazione autentica" auspicata dalla osservazioni.

Come si è evidenziato, il bando in realtà è univoco: la perdita della anzianità non deriva da qualsivoglia assegnazione di aree Peep, ma

solo di quelle "nel precedente PEEP (delib. G.M. n. 1634/84)", il bando fa dunque specifico riferimento al PEEP del Comune di Molfetta, che fu avviato con la citata delibera di g.m. 1634/84. In pari modo, il bando ha addirittura precluso la partecipazione alle cooperative che abbiano ricevuto una assegnazione negli ambiti ERP cittadini più recenti e cioè "nei Comparti di cui all'art.51 L.865/71 e P.d.Z. 167 per comparti 4-9".

Si tratta dunque di previsioni che fanno esplicito ed esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate nei piani di zona e negli interventi ERP del comune di Molfetta.

Estendere tale puntuale e circoscritta previsione ad altre ipotesi non contemplate, vale a dire le assegnazioni di suoli in altri comuni, non costituirebbe una "interpretazione" ma una "modifica" del bando: l'interpretazione trova spazio allorché sussistano delle clausole oggettivamente ambigue e di incerto significato; poiché, come si è detto, nel caso in esame il senso della previsione del bando appare chiaro ed univoco, i firmatari delle osservazioni propongono in realtà non una "interpretazione" ma una "modifica" della clausola che ha prodotto un risultato diverso dalle aspettative.

Modifica che tuttavia non può essere effettuata dopo la scadenza delle domande di partecipazione: è noto che il bando costituisce "lex specialis" della procedura e vincola l'amministrazione a darvi fedele esecuzione in fase di formulazione della graduatoria: (*"Il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, per cui le regole da esso risultanti vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità; ciò in forza del principio di tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis e dell'altro più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva"* - Consiglio di Stato 10/4/2013, n.1969; giurisprudenza pacifica).

Si consideri, in proposito, che il bando ha orientato i comportamenti dei soggetti che vi hanno partecipato (a quanto è stato riferito, numerosi cittadini di Molfetta si sarebbero iscritti a cooperative aventi sede legale nei comuni limitrofi per avere maggiori chances di assegnazione) e quindi una modifica dei criteri di formulazione della graduatoria dopo il termine di scadenza delle domande di partecipazione non

può essere effettuata poiché lederebbe il legittimo affidamento ingenerato dal bando e la par condicio di tutti i partecipanti alla procedura.

Si potrebbe opinare se il criterio stabilito dal bando sia equo o se produca effetti "distorsivi" a vantaggio delle cooperative con sede legale fuori dal Comune di Molfetta; la questione tuttavia porterebbe non già ad una "interpretazione" del bando, che come si è detto non mi pare consentita nel caso di specie, ma al suo annullamento e alla caducazione della intera procedura, ove si assuma che i criteri di formulazione della graduatoria siano illogici ed illegittimi; dal suo annullamento, tuttavia, non deriverebbe la possibilità di utilizzare la "vecchia" graduatoria ma la necessità di indire un nuovo bando con criteri ritenuti più equi.

Tale tema non è compreso tra i quesiti posti con la richiesta di parere e dunque non richiede una diffusa trattazione; per mera completezza mi limito ad osservare che la questione non appare univoca; se è vero che in punto di fatto potrebbero risultare favorite le cooperative con sede legale in altro comune, è anche vero che la questione appare di dubbia rilevanza sul piano della legittimità, posto che comunque gli assegnatari degli alloggi sono cittadini residenti a Molfetta o ivi domiciliati per motivi di lavoro. Sul piano della legittimità, non credo che possa invocarsi una "preferenza" per le cooperative di Molfetta. Peraltro, posto che gli alloggi vengono comunque assegnati a residenti in Molfetta, risulta opinabile se sia logica una riduzione del peso della anzianità della cooperativa in relazione ad assegnazioni di suoli in altri comuni che dunque non hanno alcuna attinenza con i cittadini di Molfetta; d'altro canto, si è visto che il bando ha addirittura precluso la partecipazione alle cooperative che abbiano ricevuto recenti assegnazioni nel Comune di Molfetta, e tale prescrizione non risulta contestata.

Si è fatto osservare, tuttavia, che la previsione del bando ha prodotto un vantaggio in favore di soci iscritti da poco tempo in cooperative di altri comuni sol perché queste ultime vantano una consistente anzianità di costituzione; ove tale rilievo risulti corretto, ne conseguirebbe che la sperequazione prodotta dalla previsione del bando, più che derivare dalla (mancata rilevanza della) assegnazione dei suoli in altri comuni, sarebbe conseguenza dell'eccessivo peso ponderale attribuito alla anzianità della cooperativa, invece che alla anzianità di iscrizione dei singoli soci alla cooperativa medesima. L'anzianità di iscrizione del socio misura il tempo di attesa della casa e quindi appare oggettivamente rilevante (è giusto che sia attribuita preferenza al cittadino che aspetta la casa da più tempo), mentre si potrebbe ritenere che la anzianità di costituzione della cooperativa, pur rilevante (posto che attribuisce peso al-

la "tradizione" della compagine sociale), appaia fattore di minor importanza.

Come ognuno vede, si tratta di valutazioni connotate da ampia discrezionalità, il cui esito non può tuttavia portare ad incidere sulla graduatoria provvisoria in esame, non potendosi modificare le regole selettive in corso di procedura; tali valutazioni (o altre similari) potrebbero tuttavia trovare ingresso in futuro ove il Comune addivenga alla determinazione di procedere alla emanazione di un nuovo bando sulla base di criteri riveduti; oppure ove effettui una rivalutazione dell'interesse pubblico in relazione al mantenimento della presente procedura.

3. Il diritto di preferenza per il proprietario espropriato in relazione ai limiti di assegnazione previsti dal bando.

L'art. 35 della l. n. 865/1971 prevede che i suoli destinati ad ERP siano concessi a cooperative edilizie, ad imprese di costruzione e ai singoli, *"con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata."*

L'art. 7 della l. n. 136/1999, prevede poi che *"La disposizione di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ... che prevede la preferenza per i proprietari espropriati ai fini della concessione del diritto di superficie o della cessione in proprietà delle aree, si interpreta nel senso che tale preferenza spetta ai soggetti che abbiano la proprietà o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto delle aree medesime alla data dell'adozione da parte del comune dello strumento urbanistico con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione dei programmi di edilizia economica popolare"*.

Il bando di gara integrativo, recependo le previsioni del precedente bando, ha previsto che per far valere la preferenza debba essere prodotto un atto pubblico di proprietà *"trascritto non oltre il 15/12/1998 data di adozione del PdZ"*. Tale previsione è stata impugnata dalla cooperativa Basilicata con apposito ricorso al TAR per la Puglia, notificato il 30.4.2010, allo stato non ancora deciso, con cui si sostiene che la data

rispetto alla quale possedere il titolo proprietario anteriore deve essere il 20/9/2005, e cioè la data di adozione dello strumento urbanistico che ha concretamente destinato ad ERP i comparti 10,11,12 e 13, non essendo tali comparti inseriti nel precedente piano di zona.

Il rilievo è corretto, essendo sul punto univoca la previsione dell'art. 7 della l. n. 136/1999, sopra riportato, che assume appunto come rilevante la data di adozione dello strumento urbanistico che abbia concretamente destinato i suoli alla realizzazione di programmi ERP; l'errore del bando è probabilmente dovuto alla mera trasposizione della data indicata nella precedente procedura selettiva. Sulla questione il Comune ha acquisito il parere legale dell'avv. Colella, che si esprime nello stesso senso, cui può rinviarsi per i relativi riferimenti giurisprudenziali; non occorre pertanto dilungarsi ulteriormente sul punto.

Il Comune potrà pertanto fare acquiescenza al ricorso, riconoscendo la preferenza in favore della cooperativa Basilicata, ove risultino dimostrati i titoli proprietari acquisiti in epoca anteriore al 20.9.2005, data di adozione dello strumento urbanistico che ha destinato ad ERP il comparto 12.

In ordine all'ulteriore quesito posto dal Comune, e cioè quale sia il numero massimo delle unità edilizie da assegnare in caso di preferenza, occorre rammentare che il bando prevede quanto segue: *"A ciascuna cooperativa non potrà essere assegnata più di una U.E. composta da minimo 6 alloggi e massimo 10 alloggi o due U.E. se queste sono costituite da meno di 6 alloggi"*. Inoltre il bando precisa che per poter esercitare la preferenza occorre che la proprietà posseduta *"deve consentire la realizzazione di almeno una volumetria pari o maggiore di una U.E. di 6 alloggi"*.

Alla luce di tali espresse previsioni, occorre ritenere che la preferenza potrà operare nei limiti sanciti dal bando per cui potrà dare luogo alla assegnazione di un solo lotto.

Occorre difatti rammentare che la giurisprudenza da tempo ha chiarito che l'art. 35 della l. 865/1971 prevede non un diritto di prelazione, ma una mera preferenza; in altri termini non dà diritto ad essere esclusi dalla procedura espropriativa o dalla procedura concorsuale, ma opera all'interno della procedura concorsuale messa in atto dal Comune (cfr. Cons. St., ad. plen. 12 gennaio 1984, n. 2; Tar Napoli, 22 febbraio 2000, n. 501; Tar Catania, 2 maggio 2005, n.769).

Inoltre, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6219 del 23 novem-

bre 2000 ha affermato che *"fra più istanze di assegnazione concorrenti, è, pertanto, possibile che la preferenza non operi nei riguardi dei proprietari espropriati che abbiano acquisito la qualità di assegnatario di un lotto situato nello stesso comparto, anche ad un titolo diverso dalla piena proprietà, essendo già rimasta appagata, anche se parzialmente, l'esigenza equitativa cui la preferenza è preordinata"*. Nel caso specifico, la cooperativa ricorrente era diventata, successivamente all'esproprio, assegnataria del diritto di superficie su un lotto situato nell'ambito del medesimo comparto PEEP, ai sensi dell'art. 9, n. 6), l. 5 agosto 1978, n. 457, perché destinataria di finanziamenti regionali per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata. Da tali premesse, i giudici del Consiglio di Stato hanno stabilito che l'esclusione della cooperativa ricorrente dall'assegnazione del lotto residuo, in quanto aveva già avuto in assegnazione un lotto in altri terreni del comparto PEEP, *"rappresenta, pertanto, legittimo esercizio di potestà dell'Amministrazione di limitare la preferenza ai soli proprietari espropriati che non abbiano acquisito in alcun modo la qualità di assegnatario di aree dello stesso comparto"*.

Alla luce di tali principi, la previsione del bando che non consente di assegnare più di una unità edilizia al singolo soggetto attuatore appare pienamente legittima (in quanto espressione di discrezionalità amministrativa finalizzata ad aumentare al massimo il numero dei beneficiari) e opera nei confronti di tutti i soggetti che partecipano alla procedura selettiva, ivi compresi coloro che vantino un titolo di preferenza (in quanto proprietari di suoli interessati all'esproprio).

Va poi considerato che la clausola che limita il numero delle unità assegnabili non è stata impugnata nel ricorso proposto dalla coop. Basilicata (che si è limitata a contestare solo la data rilevante ai fini dell'acquisto) e quindi risulta oramai inoppugnabile; anche la coop. Basilicata, pertanto, non potrà ottenere più di una U.E., anche se risulti proprietaria di superfici più vaste.

4. La validità temporale della graduatoria.

Negli incontri tenuti con l'Amministrazione comunale è stato evidenziato che la questione posta con l'ultimo quesito, sulla durata temporale della graduatoria in esame, si pone in particolare considerando che

allo stato attuale gran parte dei comparti interessati al nuovo bando non è ancora operativa, essendo intervenute sopravvenienze di natura urbanistica e territoriale (PAI, PUTT, PPTR) che hanno complicato e rallentato l'iter di formazione dei relativi strumenti attuativi. Sicché ci si interroga se la graduatoria in corso di formazione potrà/dovrà in effetti essere utilizzata allorché i menzionati comparti risulteranno a tutti gli effetti perfezionati.

Come si è rammentato, la citata sentenza del TAR di Bari n. 4495/2005 ha rilevato che *"manca una disposizione normativa sulla durata di validità delle graduatorie per la assegnazione dei lotti di edilizia convenzionata"*.

Nella indizione del bando approvato con determina n. 18/2010 il Comune di Molfetta ha tuttavia ritenuto di recepire i principi sanciti dalla citata sentenza del TAR n. 4495/2005 e i criteri di cui all'art. 9 della l.r. n. 54/1984 (che prevede, come si è detto, l'onere di aggiornamento almeno biennale della graduatoria).

Anche per il prosieguo il Comune potrà quindi attenersi ai medesimi criteri giuridici e temporali; ciò tanto più considerando che la graduatoria provvisoria in esame, pur non ancora approvata, cristallizza tuttavia posizioni maturate nel 2010 e quindi ormai già risalenti nel tempo di circa 3 anni.

Appare difatti pregnante il rilievo, operato dalla citata sentenza del TAR n. 4495/2005, secondo cui, con riferimento alle procedure selettive e graduatorie basate sul possesso di requisiti o di uno status che dura nel tempo, *"la graduatoria svolge la doppia funzione di elencare e graduare le singole posizioni dei soggetti che sono idonei ad essere inseriti in tale elenco. Questa sembra essere la caratteristica della graduatoria per l'assegnazione alle cooperative dei lotti di edilizia convenzionata. Ne consegue che tale elenco/graduatoria non costituisce una graduatoria chiusa e immutabile, dovendo essere aggiornata con scadenze temporali per consentire l'inserimento di altri soggetti che acquisiscano nel tempo lo status"*.

Per completezza, va poi rammentato che nei confronti delle procedure selettive può sempre essere esercitato il potere di revoca, allorché sopraggiunga una diversa valutazione dell'interesse pubblico.

In materia di concorsi pubblici, ad esempio, la giurisprudenza è costante nel ritenere legittima la revoca di un bando di concorso ad ope-

ra dell'amministrazione, in quanto rientrante tra i poteri spettanti alla stessa, nell'ambito della sua discrezionalità. Per principio pacifico, infatti, la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (Consiglio Stato, n. 4554 del 1 agosto 2011; n. 3401 del 27 giugno 2005; n. 6508 del 21 ottobre 2003). In via discrezionale l'amministrazione può pertanto intervenire con atto di revoca su una procedura già indetta, in base a rinnovata valutazione di opportunità, fino al momento in cui non si siano costituite posizioni di impiego in esito alla procedura selettiva (Consiglio di Stato n. 554 del 29 gennaio 2013; n. 6508 del 21 ottobre 2009; n. 184 del 20 gennaio 2003).

Analoghi principi sono stati affermati anche per le procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti di appalto (tra le tante, cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 27 giugno 2005, n. 3401; Tar Lombardia Milano, 5 maggio 2010, n. 1222), anche in presenza di aggiudicazione provvisoria (Consiglio Stato, 17 marzo 2010, n. 1554).


Nelle determinazioni da assumere ai fini della utilizzazione della graduatoria nel corso del tempo e in relazione alle sopravvenienze che dovessero maturare, il Comune potrà pertanto fare riferimento ai principi ora evidenziati.

Confidando di aver offerto sufficienti elementi di valutazione, resto comunque a disposizione per ogni ulteriore necessità o chiarimento.

Con i migliori saluti

Bari, 20/12/2013

(Avv. Nino Matassa)





CITTA' DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA GIOVANNI XXIII

Allegato 48ⁿ

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
10/01/2013 prot.n.2286	<ol style="list-style-type: none"> richiesta riammissione del socio LUCIVERO Francesco; richiesta riammissione del socio ANDRIANI Anastasia; 	<p>Respinta</p> <p>Respinta</p>	<p>Si conferma l'esclusione del socio non risultando agli atti il decreto di omologazione del ricorso per separazione consensuale dei coniugi in data antecedente la scadenza del bando.</p> <p>Si conferma l'esclusione del socio non permanendo i requisiti soggettivi per la eventuale assegnazione di alloggio E.R.P. avendo già acquistato, sia pur in data successiva alla scadenza del bando (28/04/2012), unità immobiliare idonea al nucleo familiare.</p>

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

La società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n.11/2009 e della delibera di C.C. n.108/2002 " criteri di assegnazione delle aree....." SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.

data 12/03/2013



Luigi Suedda

/AC



CITTA' DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA S.OLIMPIA

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
04/01/2013 prot.n.856	<ol style="list-style-type: none">richiesta di applicazione del criterio della anzianità ridotta anche per quelle cooperative residenti fuori il Comune di Molfetta qualora abbiano realizzato interventi ERP nei loro Comuni.richiesta reintegro ulteriore socio Sig. La Forgia Francesco	Respinta	<p>Il bando non ha previsto l'ipotesi della "anzianità ridotta" per le società cooperative residenti fuori il Comune di Molfetta in quanto fa esplicito riferimento alle soc.cooperative beneficiarie di precedenti assegnazioni nel territorio comunale.</p> <p>Si conferma il numero dei soci partecipanti al bando (9) non potendosi, nella fase istruttoria, inserire ulteriori soci pur se regolarmente iscritti nell'elenco soci della cooperativa.</p>

Annotazioni, tipo di controllo eseguito:

La società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n.11/2009 e della delibera di C.C. n.108/2002 "criteri di assegnazione delle aree...." **SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.**

data 11/03/2013

/AC





CITTA' DI MOLIFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA N.PAGANINI "B"

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
07/01/2013 prot.n.1305	1. richiesta riammissione del socio RAGUSEO Mauro avente i requisiti soggettivi; 2. richiesta riammissione socio AIELLO Domenico; 3. richiesta aggiornamento punteggio	Accolta parzialmente Respinta Respinta	Il socio Raguseo Mauro, per mero errore materiale, è indicato tra i soci esclusi della Soc.Cooperativa nell'allegato "A" delle Det.Dirigenziale n.176/2012. In realtà il suo nominativo è stato inserito e considerato tra i soci ai fini del punteggio attribuito alla società. Si conferma la esclusione in quanto lo "status di socio" si configura con il mantenimento del possesso dei requisiti soggettivi. Nel caso specifico il socio ha dichiarato un reddito superiore ai limiti previsti dal bando. Il punteggio non è soggetto ad aggiornamento in quanto la posizione del socio Raguseo Mauro era già stata prevista nell'elenco dei soci ed il socio Aiello Domenico, invece, resta escluso.

Annotazioni, tipo di controllo eseguito:

La società ha richiesto un aggiornamento del punteggio attribuito nel caso di accoglimento delle osservazioni ma sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n.11/2009 e della delibera di C.C. n.108/2002 "criteri di assegnazione delle aree..." SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.

data 12/03/2013

/AC





CITTA' DI MOLIFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ATENE

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
09/01/2013 prot.n.2096	1. richiesta riammissione del socio FACCHINI Berardino;	Accolta	Verificato l'elaborato planimetrico prodotto in sede di ricorso relativo all'abitazione al piano terra di Via P.Colletta n.31 di mq.50 circa, si ritiene l'unità immobiliare non idonea al nucleo familiare composto da 4 persone .

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

La società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, bensì alla riammissione di un socio, ragion per cui avendo accolto l'istanza si modifica anche il punteggio attribuito in sede di approvazione della graduatoria provvisoria che diviene pari a I.L.707/5455.

data 12/03/2013



/AC



CITTA' DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MOLETTA 2

Osservazione	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
10/01/2013 prot.n.2482	<ol style="list-style-type: none">1. esclusione delle cooperative residenti fuori Molfetta che abbiano o non abbiano avuto assegnazioni nei loro Comuni;2. esclusione delle cooperative che non abbiano avuto l'iscrizione continuativa al registro Prefettizio, all'Albo Nazionale delle Società Cooperative ed , infine, all'Albo delle Cooperative;3. la graduatoria non poteva essere aggiornata in quanto la sentenza del TAR Puglia n.849/06 e n.4495/05 richiamava la legge Regionale n.54/84 il cui art.1 esclude l'applicazione alle cooperative edilizie;	Respinta	Il bando pubblico non ha previsto l'esclusione per le società cooperative con sede legale fuori del Comune di Molfetta ; Al bando pubblico hanno potuto partecipare le società iscritte all'Albo delle società cooperative purché iscritte in data anteriore alla pubblicazione del bando stesso (senza prescrizioni alcuna circa la eventuale iscrizione continuativa al Registro Prefettizio). Ai sensi del punto n.2) della delibera di C.C. n.11/2009 il quale recita testualmente: "Dare mandato al Dirigente del Settore Territorio di procedere, mediante bando pubblico integrativo, ad aggiornare la graduatoria ...omissis...., in ossequio a quanto disposto dall'art.9, commi 1 e 2 della legge n.54/1984";

Annotazioni, tipo di controllo eseguito:

La società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico e della normativa vigente
SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.

data 11/03/2013

AC





CITTA' DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AIRONE

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
28/12/2012 prot.n.80208	<ol style="list-style-type: none">1. erronea applicazione della normativa di cui alla L.R.54/1984, art.1, non applicabile alle cooperative edilizie;2. richiesta verifica anzianità dei soci iscritti nelle cooperative edilizie residenti fuori del Comune di Molfetta;3. alla luce delle sentenze del TAR Puglia si ritiene che anche graduatoria provvisoria, di cui alla D.D. n.176/2012, sia decaduta in quanto i dati istruttori si riferiscono ad oltre due anni dalla indicazione del bando;4. richiesta di applicazione del criterio della anzianità ridotta anche per quelle cooperative residenti fuori il Comune di Molfetta qualora abbiano realizzato interventi ERP nei loro Comuni.	Respinta	<p>Ai sensi del punto n.2) della delibera di C.C. n.11/2009 il quale recita testualmente: "Dare mandato al Dirigente del settore Territorio di procedere, mediante bando pubblico integrativo, ad aggiornare la graduatoria ...omissis.....in ossequio a quanto disposto dall'art.9, commi 1 e 2 della legge n.54/1984";</p> <p>La verifica è stata effettuata in sede di istruttoria ed attribuzione del punteggio (e' stato richiesto, ove necessario, l'esibizione del libro soci in originale).</p> <p>Il bando è scaduto in data 15/04/2010 e l'istruttoria delle istanze si è conclusa nel corso dell'anno 2011 . La graduatoria definitiva non è stata ancora approvata, per cui, i due anni decorreranno dalla sua pubblicazione.</p> <p>Il bando non ha previsto l'ipotesi della "anzianità ridotta" per le società cooperative residenti fuori il Comune di Molfetta in quanto fa esplicito riferimento alle soc.cooperative beneficiarie di precedenti assegnazioni nel territorio comunale.</p>

Annotationi, tipo di controllo eseguito :

La società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n.11/2009 e della delibera di C.C. n.108/2002 "criteri di assegnazione delle aree....." SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.

data 12/03/2013

/AC





CITTA' DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ZEUS

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
21/12/2012 pro.n.79309	<ol style="list-style-type: none">erronea applicazione della normativa di cui alla L.R.54/1984, art.1, non applicabile alle cooperative edilizie;richiesta verifica anzianità dei soci iscritti nelle cooperative edilizie residenti fuori del Comune di Molfetta ;alla luce delle sentenze del TAR Puglia si ritiene che anche graduatoria provvisoria, di cui alla D.D. n.176/2012, sia decaduta in quanto i dati istruttori si riferiscono ad oltre due anni dalla indicazione del bando;richiesta di applicazione del criterio della anzianità ridotta anche per quelle cooperative residenti fuori il Comune di Molfetta qualora abbiano realizzato interventi ERP nei loro Comuni	Respinta	<p>Ai sensi del punto n.2) della delibera di C.C.n.11/2009 il quale recita testualmente: "Dare mandato al Dirigente del settore Territorio di procedere, mediante bando pubblico integrativo, ad aggiornare la graduatoria ...omissis.....,in ossequio a quanto disposto dall'art.9, commi 1 e 2 della legge n.54/1984";</p> <p>La verifica è stata effettuata in sede di istruttoria ed attribuzione del punteggio (e' stato richiesto, ove necessario, l'esibizione del libro soci in originale).</p> <p>Il bando è scaduto in data 15/04/2010 e l'istruttoria delle istanze si è conclusa nel corso dell'anno 2011 . La graduatoria definitiva non è stata ancora approvata, per cui, i due anni decorreranno dalla sua pubblicazione</p> <p>Il bando non ha previsto l'ipotesi della "anzianità ridotta" per le società cooperative residenti fuori il Comune di Molfetta in quanto fa esplicito riferimento alle soc.cooperative beneficiarie di precedenti assegnazioni nel territorio comunale.</p>

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

La società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n.11/2009 e della delibera di C.C. n.108/2002 "criteri di assegnazione delle aree....." SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.

data 11/03/2013

AC





CITTA' DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico
Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA 2001"

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
28/12/2012 prot.n.80209	<ol style="list-style-type: none"> erronea applicazione della normativa di cui alla L.R.54/1984, art.1, non applicabile alle cooperative edilizie; richiesta verifica anzianità dei soci iscritti nelle cooperative edilizie residenti fuori del Comune di Molifetta; alla luce delle sentenze del TAR Puglia si ritiene che anche graduatoria provvisoria, di cui alla D.D. n.176/2012, sia decaduta in quanto i dati istruttori si riferiscono ad oltre due anni dalla indicazione del bando; richiesta di applicazione del criterio della anzianità ridotta anche per quelle cooperative residenti fuori il Comune di Molifetta qualora abbiano realizzato interventi ERP nei loro Comuni 	<p>Respinta</p> <p>Respinta</p> <p>Respinta</p> <p>Respinta</p>	<p>Ai sensi del punto n.2) della delibera di C.C.n.11/2009 il quale recita testualmente: "Dare mandato al Dirigente del settore Territorio di procedere, mediante bando pubblico integrativo, ad aggiornare la graduatoria ...omissis...in ossequio a quanto disposto dall'art.9, commi 1 e 2 della legge n.54/1984";</p> <p>La verifica è stata effettuata in sede di istruttoria ed attribuzione del punteggio (e' stato richiesto, ove necessario, l'esibizione del libro soci in originale).</p> <p>Il bando è scaduto in data 15/04/2010 e l'istruttoria delle istanze si è conclusa nel corso dell'anno 2011. La graduatoria definitiva non è stata ancora approvata, per cui, i due anni decorreranno dalla sua pubblicazione</p> <p>Il bando non ha previsto l'ipotesi della "anzianità ridotta" per le società cooperative residenti fuori il Comune di Molifetta in quanto fa esplicito riferimento alle soc.cooperative beneficiarie di precedenti assegnazioni nel territorio comunale.</p>

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

La società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n.11/2009 e della delibera di C.C. n.108/2002 "criteri di assegnazione delle aree..." SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.

data 11/03/2013





CITTA' DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA SIRENA "B"

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta	Motivazione del provvedimento
10/01/2013 prot.n.2484	<ol style="list-style-type: none">1. esclusione delle cooperative residenti fuori Molifetta che abbiano o non abbiano avuto assegnazioni nei loro Comuni;2. esclusione delle cooperative che non abbiano avuto l'iscrizione continuativa al registro Prefettizio, all'Albo Nazionale delle Società Cooperative ed , infine, all'Albo delle Cooperative;3. la graduatoria non poteva essere aggiornata in quanto la sentenza del TAR Puglia n.849/06 e n.4495/05 richiamava la legge Regionale n.54/84 il cui art.1 esclude l'applicazione alle cooperative edilizie;	Respinta	<p>Il bando pubblico non ha previsto l'esclusione per le società cooperative con sede legale fuori del Comune di Molifetta ;</p> <p>Al bando pubblico hanno potuto partecipare le società iscritte all'Albo delle società cooperative purché iscritte in data anteriore alla pubblicazione del bando stesso (senza prescrizioni alcuna circa la eventuale iscrizione continuativa al Registro Prefettizio).</p> <p>Ai sensi del punto n.2) della delibera di C.C. n.11/2009 il quale recita testualmente: "Dare mandato al Dirigente del settore Territorio di procedere, mediante bando pubblico integrativo, ad aggiornare la graduatoria ...omissis...., in ossequio a quanto disposto dall'art.9, commi 1 e 2 della legge n.54/1984";</p>

Annotazioni, tipo di controllo eseguito:

La società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico e della normativa vigente .
SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.

data 11/03/2013

AC





CITTA' DI MOLIFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA CALYPSO

Osservazione	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
11/01/2013 prot.n.2648	1. richiesta reintegro del socio Mittofi Pasquale; 2. riannessione della cooperativa nell'elenco della graduatoria;	Respinta	Il bando pubblico ha previsto che: "una abitazione è adatta alle esigenze di una famiglia se, escluso i vani accessori, ha un vano utile per ogni componente della famiglia...". Dalla planimetria redatta da tecnico abilitato, ed allegata alla osservazione, si evince che: i vani catastali sono 8,5, mentre, i vani utili sono 5 (uno per ogni componente del nucleo familiare) precisando, altresì, che la cucina, avendo una superficie superiore a mq.8,00, ai sensi dell'art.8 della Circolare del Ministero dei LL.PP. n.425/1967, è da considerarsi - a tutti gli effetti - un vano utile. Confermando la esclusione del Sig.Mittoi Pasquale la società non può essere riammessa nella graduatoria comunale per carenza del numero minimo dei soci (9) previsti tra i requisiti di partecipazione al bando.

Annotazioni, tipo di controllo eseguito:

La società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico e della normativa vigente

SI CONFERMA L'ESCLUSIONE.

data 11/03/2013

/AC





CITTA' DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA PRISMA

Osservazione	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
14/01/2013 prot.n.3094	1. richiesta riammissione soci "in possesso dei requisiti soggettivi"; 2. riammissione della cooperativa nell'elenco della graduatoria;	Respinta Respinta	Si conferma la esclusione dei soci Bufo Cosimo, De Ruvo Marta, Fiorentino Massimo e Caputi Pasquale, per cui, il numero dei soci ammessi (5) è inferiore al minimo consentito non potendosi, nella fase istruttoria, inserire ulteriori soci pur se regolarmente iscritti nell'elenco soci della cooperativa. Confermando la esclusione di 4 soci la società non può essere riammessa nella graduatoria comunale per carenza del numero minimo dei soci (9) previsti tra i requisiti di partecipazione al bando.

Annotazioni, tipo di controllo eseguito:


La società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico e della normativa vigente

SI CONFERMA L'ESCLUSIONE.

data 11/03/2013

/AC





CITTA' DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA TORRE CALDERINA

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
20/12/2012 prot.n.78932	1. erronea verifica "temporale" della situazione societaria ritenendo che sia i requisiti dei soci che il numero degli stessi vadano verificati al momento della assegnazione e non alla data del bando e, quindi, si richiede la riammissione dei soci esclusi e reinserimento della società nella graduatoria;	Respinta	Trattandosi di Bando pubblico occorre essere in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione allo stesso entro la scadenza del bando. Per tale motivo: 1) si conferma la esclusione del Sig. Altomare Donato in quanto all'interno del nucleo familiare il coniuge possiede unità immobiliare idonea al nucleo familiare; 2) si conferma la esclusione della sig.ra Squeo Maria in quanto proprietaria, unitamente al coniuge, di unità immobiliare idonea al nucleo familiare; 3) non è consentito inserire nuovi soci successivamente alla scadenza del bando; 4) si conferma la esclusione della società dalla graduatoria per carenza del numero minimo dei soci

Annotazioni, tipo di controllo eseguito:

La società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico e della normativa vigente
SI CONFERMA L'ESCLUSIONE.

data 12/03/2013

/AC





CITTA' DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MALAGA

Osservazione pervenuta in data 10/01/2013 prot.n.2410	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
	1. richiesta reintegro soci Francese Rosanna, Francese Giuseppe;	Accolta parzialmente	Si accoglie la richiesta di reintegro del socio Francese Rosanna . Si respinge la richiesta di reintegro del socio Francese Giuseppe in quanto dichiarata di aver superato i limiti di reddito previsti dal Bando.
	2. Richiesta ammissione nuovi soci: Francese Natalizia, Favuzzi Raffaele, Rainondo Giovanni e Lovino Pasquale;	Respinta	Non è consentito inserire nuovi soci successivamente alla scadenza del bando in quanto le sostituzioni sono consentite in fase di assegnazione .
	3. riammissione della cooperativa nell'elenco della graduatoria;	Respinta	Confermando la esclusione dei socio Francese Giuseppe , Losito Ilario e Minervini Ignazio la società non può essere riammessa nella graduatoria comunale per carenza del numero minimo dei soci (9) previsti tra i requisiti di partecipazione al bando (punto 3.2 della delibera di C.C. n.108/2002).

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

La società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico e della normativa vigente
SI CONFERMA L'ESCLUSIONE.

data 11/03/2013

/AC





CITTA' DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AZZURRA

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
09/01/2013 prot.n.2082	1. richiesta riammissione del socio CIRILLO Antonia; 2. richiesta ammissione socio MALDERA Francesco; 3. richiesta riammissione nella graduatoria;	Respinta / / / /	La Sig.ra CIRILLO Antonia è nuda proprietaria dell'unità immobiliare -idonea al nucleo familiare- ubicata al piano 4° di via R.Cormio n.21 dove risulta essere residente. Non è consentito inserire nuovi soci successivamente alla scadenza del bando in quanto le sostituzioni sono consentite in fase di assegnazione. Confermando la esclusione della Sig.ra Cirillo Antonia la società non può essere riamessa nella graduatoria comunale per carezza del numero minimo dei soci (9) previsti tra i criteri di partecipazione al bando (punto 3.2 della delibera di C.C. n.108/2002).

Annotazioni, tipo di controllo eseguito:


La società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico e della normativa vigente

SI CONFERMA L'ESCLUSIONE.

data 12/03/2013

/ac





CITTA' DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva


SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA HEIDI

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
02/01/2013 prot.n. 181	<ol style="list-style-type: none">erronea applicazione della normativa di cui alla L.R.54/1984, art.1, non applicabile alle cooperative edilizie;richiesta verifica anzianità dei soci iscritti nelle cooperative edilizie residenti fuori del Comune di Molfetta;alla luce delle sentenze del TAR Puglia si ritiene che anche graduatoria provvisoria, di cui alla D.D. n.176/2012, sia decaduta in quanto i dati istruttori si riferiscono ad oltre due anni dalla indicazione del bando;richiesta di applicazione del criterio della anzianità ridotta anche per quelle cooperative residenti fuori il Comune di Molfetta qualora abbiano realizzato interventi ERP nei loro Comuni.Riconoscimento all'erede del punteggio relativo all'anzianità del de-cuius.	Respinta	<p>Ai sensi del punto n. 2) della delibera di C.C. n. 11/2009 il quale recita testualmente: "Dare mandato al Dirigente del settore Territorio di procedere, mediante bando pubblico integrativo, ad aggiornare la graduatoria..... omissis...." in ossequio a quanto disposto dall'art. 9, commi 1 e 2 della legge n. 54/1984".</p> <p>La verifica è stata effettuata in sede di istruttoria ed attribuzione del punteggio.</p> <p>Il bando è scaduto in data 15.04.2010 e l'istruttoria delle istanze si è conclusa nel corso dell'anno 2011. I due anni di validità decoreranno dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.</p> <p>Il bando non ha previsto l'ipotesi della "anzianità ridotta" per le società cooperative aventi sede legale fuori del Comune di Molfetta.</p> <p>Non si può riconoscere la trasmissione della anzianità del defunto salvo l'ipotesi in cui sia già maturato il diritto alla casa (vedi parere avv. Matassa). Inoltre, la cooperativa non ha ancora fornito la dichiarazione di successione, che dovrà essere comunque fornita in caso di assegnazione.</p>

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

-Sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n.108/2002 "criteri di assegnazione delle aree ..." SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.

data 18.04.2013 L'istruttore Gaetano Bufi



CITTA' DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AURORA

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
19/12/2012 prot.n. 78307	<ol style="list-style-type: none">1. erronea applicazione della normativa di cui alla L.R.54/1984, art.1, non applicabile alle cooperative edilizie;2. per molte cooperative, non inserite nella originale "vecchia" graduatoria è stato riconosciuto il punteggio relativo all'anzianità di iscrizione non dall'anno dell'ultima edificazione, ma da quello di costituzione della stessa;3. il venir meno di un socio dalla relativa cooperativa, per qualsiasi motivo, non avrebbe dovuto comportare, di conseguenza, la riduzione del punteggio della cooperativa o in molti casi la sua esclusione.	Respinta Respinta Respinta	<p>Ai sensi del punto n. 2) della delibera di C.C. n. 11/2009 il quale recita testualmente: "Dare mandato al Dirigente del settore Territorio di procedere, mediante bando pubblico integrativo, ad aggiornare la graduatoria..... omissis...., in ossequio a quanto disposto dall'art. 9, commi 1 e 2 della legge n. 54/1984".</p> <p>Il bando pubblico ha previsto che potevano partecipare anche le cooperative ex novo ai sensi del punto n. 2) della delibera di C.C. n. 11/2009.</p> <p>Lo status di socio si configura con il mantenimento del possesso dei requisiti soggettivi. La delibera 108/02 dei criteri di assegnazione prevede che la cooperativa debba essere formata da almeno 9 soci.</p>

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

-La società non ha presentato ricorsi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n.108/2002 "criteri di assegnazione delle aree"SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.

data 18.04.2013

L'istruttore Gaetano BUFI



CITTA' DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA MARITTIMA

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
10/01/2013 prot.n. 2480	<ol style="list-style-type: none"> Esclusione delle cooperative fuori Molfetta che abbiano o non abbiano avuto assegnazioni nei loro Comuni; Esclusione delle cooperative che non abbiano avuto l'iscrizione continuativa al registro Prefettizio, all'Albo Nazionale delle Società cooperative ed, infine, all'Albo delle cooperative; La graduatoria non poteva essere aggiornata in quanto la sentenza del TAR Puglia n. 849/06 e n. 4495/05 richiamava la Legge Regionale n. 54/84 il cui art. 1 esclude l'applicazione alle cooperative edilizie; 	<p>Respinta</p> <p>Respinta</p> <p>Respinta</p>	<p>Il bando pubblico ha previsto che potessero partecipare anche le società cooperative con sede legale fuori del Comune di Molfetta purchè non abbiano beneficiato di assegnazione di suoli E.R.P. nell'ambito del Comune di Molfetta.</p> <p>Al bando pubblico hanno potuto partecipare le Società iscritte all'Albo delle Società cooperative purchè iscritte in data anteriore alla pubblicazione del bando stesso (senza prescrizione alcuna circa la eventuale iscrizione continuativa al Registro Prefettizio).</p> <p>Ai sensi del punto n. 2) della delibera di C.C. n. 11/2009 il quale recita testualmente: "Dare mandato al Dirigente del settore Territorio di procedere, mediante bando pubblico integrativo, ad aggiornare la graduatoria.... ommissis.... in ossequio a quanto disposto dall'art. 9, commi 1 e 2 della legge n. 54/1984".</p>

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

-La società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n. 108/2002 "criteri di assegnazione delle aree...."SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.

data 18.04.2013

L'istruttore Gaetano BUFI



CITTA' DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AMICIZIA


Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
10/01/2013 prot.n. 2478	<ol style="list-style-type: none">1. Esclusione delle cooperative fuori Molfetta che abbiano o non abbiano avuto assegnazioni nei loro Comuni;2. Esclusione delle cooperative che non abbiano avuto l'iscrizione continuativa al registro Prefettizio, all'Albo Nazionale delle Società cooperative ed, infine, all'Albo delle cooperative;3. La graduatoria non poteva essere aggiornata in quanto la sentenza del TAR Puglia n. 849/06 e n. 4495/05 richiamava la Legge Regionale n. 54/84 il cui art. 1 esclude l'applicazione alle cooperative edilizie;	Respinta Respinta Respinta	<p>Il bando pubblico ha previsto che potessero partecipare anche le società cooperative con sede legale fuori del Comune di Molfetta purchè non abbiano beneficiato di assegnazione di suoli E.R.P. nell'ambito del Comune di Molfetta.</p> <p>Al bando pubblico hanno potuto partecipare le Società iscritte all'Albo delle Società cooperative purchè iscritte in data anteriore alla pubblicazione del bando stesso (senza prescrizione alcuna circa la eventuale iscrizione continuativa al Registro Prefettizio).</p> <p> Ai sensi del punto n. 2) della delibera di C.C. n. 11/2009 il quale recita testualmente: "Dare mandato al Dirigente del settore Territorio di procedere, mediante bando pubblico integrativo, ad aggiornare la graduatoria.... ommissis.... in ossequio a quanto disposto dall'art. 9, commi 1 e 2 della legge n. 54/1984".</p>

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

-La società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n. 108/2002 "criteri di assegnazione delle aree..." SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.

data 18.04.2013

L'istruttore Gaetano BUFI



CITTA' DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA CENTRO CASA


Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
10/01/2013 prot.n. 2271	<ol style="list-style-type: none">1. Esclusione delle cooperative fuori Molfetta che abbiano o non abbiano avuto assegnazioni nei loro Comuni;2. Esclusione delle cooperative che non abbiano avuto l'iscrizione continuativa al registro Prefettizio, all'Albo Nazionale delle Società cooperative ed, infine, all'Albo delle cooperative;3. La graduatoria non poteva essere aggiornata in quanto la sentenza del TAR Puglia n. 849/06 e n. 4495/05 richiamava la Legge Regionale n. 54/84 il cui art. 1 esclude l'applicazione alle cooperative edilizie;	Respinta Respinta Respinta	<p>Il bando pubblico ha previsto che potessero partecipare anche le società cooperative con sede legale fuori del Comune di Molfetta purchè non abbiano beneficiato di assegnazione di suoli E.R.P. nell'ambito del Comune di Molfetta.</p> <p>Al bando pubblico hanno potuto partecipare le Società iscritte all'Albo delle Società cooperative purchè iscritte in data anteriore alla pubblicazione del bando stesso (senza prescrizione alcuna circa la eventuale iscrizione continuativa al Registro Prefettizio).</p> <p>Ai sensi del punto n. 2) della delibera di C.C. n. 11/2009 il quale recita testualmente: "Dare mandato al Dirigente del settore Territorio di procedere, mediante bando pubblico integrativo, ad aggiornare la graduatoria..... omissis...., in ossequio a quanto disposto dall'art. 9, commi 1 e 2 della legge n. 54/1984".</p>

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

-la società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n. 108/2002 "criteri di assegnazione delle aree" SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.

data 18.04.2013

L'istruttore Gaetano BUFI



CITTA' DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA HABITAT

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
15/01/2013 prot.n. 3329	1. Con nota 3329 del 15.01.2013, il vice presidente della cooperativa ha comunicato che per il socio Mitoli Sergio, non è stato decurtato, dal reddito imponibile, il 40% come previsto dal bando per i lavoratori dipendenti.	RESPINTA	Al socio Mitoli Sergio è stato decurtato il 40% del reddito imponibile come prevede il bando. Infatti il reddito dichiarato è di € 69.278,83. Pertanto con la riduzione del 40%, supera il reddito massimo di € 37.000,00 previsto dal bando.

Annotazione, tipo di controllo eseguito:

La società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n.108/2002 "criteri di assegnazione delle aree ..." SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.

data 18.04.2013 L'istruttore Gaetano BUFI



CITTA' DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA T. ALESSANDRINI

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
28/12/2012 prot.n. 80210	<ol style="list-style-type: none">1. erronea applicazione della normativa di cui alla L.R.54/1984, art.1, non applicabile alle cooperative edilizie;2. richiesta verifica anzianità dei soci iscritti nelle cooperative edilizie residenti fuori del Comune di Molfetta;3. alla luce delle sentenze del TAR Puglia si ritiene che anche graduatoria provvisoria, di cui alla D.D. n.176/2012, sia decaduta in quanto i dati istruttori si riferiscono ad oltre due anni dalla indicazione del bando;4. richiesta di applicazione del criterio della anzianità ridotta anche per quelle cooperative residenti fuori il Comune di Molfetta qualora abbiano realizzato interventi ERP nei loro Comuni	Respinta	<p>Ai sensi del punto n. 2) della delibera di C.C. n. 11/2009 il quale recita testualmente: "Dare mandato al Dirigente del settore Territorio di procedere, mediante bando pubblico integrativo, ad aggiornare la graduatoria..... omissis...., in ossequio a quanto disposto dall'art. 9, commi 1 e 2 della legge n. 54/1984".</p> <p>La verifica è stata effettuata in sede di istruttoria ed attribuzione del punteggio.</p> <p>Il bando è scaduto in data 15.04.2010 e l'istruttoria delle istanze si è conclusa nel corso dell'anno 2011. I due anni di validità decoreranno dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.</p> <p>Il bando non ha previsto l'ipotesi della "anzianità ridotta" per le società cooperative residenze fuori il Comune di Molfetta.</p>

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

-La società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n.108/2002 "criteri di assegnazione delle aree ..." **SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.**

data 18.04.2013

L'istruttore Gaetano BUFI



CITTA' DI MOLIFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA CALABRIA

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
28/12/2012 prot.n. 80212	<ol style="list-style-type: none">erronea applicazione della normativa di cui alla L.R.54/1984, art.1, non applicabile alle cooperative edilizie;richiesta verifica anzianità dei soci iscritti nelle cooperative edilizie residenti fuori del Comune di Molifetta;alla luce delle sentenze del TAR Puglia si ritiene che anche graduatoria provvisoria, di cui alla D.D. n.176/2012, sia decaduta in quanto i dati istruttori si riferiscono ad oltre due anni dalla indicazione del bando;richiesta di applicazione del criterio della anzianità ridotta anche per quelle cooperative residenti fuori il Comune di Molifetta qualora abbiano realizzato interventi ERP nei loro Comuni	Respinta	<p>Ai sensi del punto n. 2) della delibera di C.C. n. 11/2009 il quale recita testualmente: "Dare mandato al Dirigente del settore Territorio di procedere, mediante bando pubblico integrativo, ad aggiornare la graduatoria..... ommissis...., in ossequio a quanto disposto dall'art. 9, commi 1 e 2 della legge n. 54/1984".</p> <p>La verifica è stata effettuata in sede di istruttoria ed attribuzione del punteggio.</p> <p>Il bando è scaduto in data 15.04.2010 e l'istruttoria delle istanze si è conclusa nel corso dell'anno 2011. I due anni di validità decoreranno dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.</p> <p>Il bando non ha previsto l'ipotesi della "anzianità ridotta" per le società cooperative residenze fuori il Comune di Molifetta.</p>

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

-la società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n.108/2002 "criteri di assegnazione delle aree..." **SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.**

data 18.04.2013

L'istruttore Gaetano BUFI



CITTA' DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva
SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA HAMAL ALPHA ARIES

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
03/01/2013 prot.n. 709	<ol style="list-style-type: none">erronea applicazione della normativa di cui alla L.R.54/1984, art.1, non applicabile alle cooperative edilizie;per molte cooperative, non inserite nella originale "vecchia" graduatoria è stato riconosciuto il punteggio relativo all'anzianità di iscrizione non dall'anno dell'ultima edificazione, ma da quello di costituzione della stessa;il venir meno di un socio dalla relativa cooperativa, per qualsiasi motivo, non avrebbe dovuto comportare, di conseguenza, la riduzione del punteggio della cooperativa o in molti casi la sua esclusione.	Respinta Respinta Respinta	<p>Ai sensi del punto n. 2) della delibera di C.C. n. 11/2009 il quale recita testualmente: "Dare mandato al Dirigente del settore Territorio di procedere, mediante bando pubblico integrativo, ad aggiornare la graduatoria.... omissis...., in ossequio a quanto disposto dall'art. 9, commi 1 e 2 della legge n. 54/1984".</p> <p>Il bando pubblico ha previsto che potevano partecipare anche le cooperative ex novo ai sensi del punto n. 2) della delibera di C.C. n. 11/2009.</p> <p>Lo status di socio si configura con il mantenimento del possesso dei requisiti soggettivi. La delibera 108/02 dei criteri di assegnazione prevede che la cooperativa debba essere formata da almeno 9 soci.</p>

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

-La società non ha presentato ricorsi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n.108/2002 "criteri di assegnazione delle aree"SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.

data 18.04.2013

L'istruttore Gaetano BUFI



CITTA' DI MOLIFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico


Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ARIES

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
03/01/2013 prot.n. 712	<ol style="list-style-type: none">erronea applicazione della normativa di cui alla L.R.54/1984, art.1, non applicabile alle cooperative edilizie;per molte cooperative, non inserite nella originale "vecchia" graduatoria è stato riconosciuto il punteggio relativo all'anzianità di iscrizione non dall'anno dell'ultima edificazione, ma da quello di costituzione della stessa;il venir meno di un socio dalla relativa cooperativa, per qualsiasi motivo, non avrebbe dovuto comportare, di conseguenza, la riduzione del punteggio della cooperativa o in molti casi la sua esclusione.	Respinta Respinta Respinta	<p>Ai sensi del punto n. 2) della delibera di C.C. n. 11/2009 il quale recita testualmente: "Dare mandato al Dirigente del settore Territorio di procedere, mediante bando pubblico integrativo, ad aggiornare la graduatoria.... omissis.... in ossequio a quanto disposto dall'art. 9, commi 1 e 2 della legge n. 54/1984".</p> <p>Il bando pubblico ha previsto che potevano partecipare anche le cooperative ex novo ai sensi del punto n. 2) della delibera di C.C. n. 11/2009.</p> <p>Lo status di socio si configura con il mantenimento del possesso dei requisiti soggettivi. La delibera 108/02 dei criteri di assegnazione prevede che la cooperativa debba essere formata da almeno 9 soci.</p>

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

-La società non ha presentato ricorsi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n.108/2002 "criteri di assegnazione delle aree"SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.
data 18.04.2013 L'istruttore Gaetano BUIFI



CITTA' DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ABRUZZO

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
08/01/2013 prot.n. 1571	1. Richiesta di inserimento del socio Garofalo Tommaso.		Il socio Garofalo Tommaso rimane escluso in quanto è proprietario di un immobile adeguato alle esigenze del nucleo familiare anche se l'immobile è stato acquistato dopo la data del bando. Pertanto il socio al momento dell'assegnazione, risulterà proprietario dell'immobile.

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

-La società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n.108/2002 "criteri di assegnazione delle aree..." SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.

data 18.04.2013

L'Istruttore Gaetano BUFI



CITTA' DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico


Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA G. LAZZATI

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
10/01/2013 prof.n. 2353	<ol style="list-style-type: none">1. richiesta di applicazione del criterio della anzianità ridotta anche per quelle cooperative residenti fuori il Comune di Molfetta qualora abbiano realizzato interventi ERP nei loro Comuni.2. alla luce delle sentenze del TAR Puglia si ritiene che anche graduatoria provvisoria, di cui alla D.D. n. 176/2012, sia decaduta in quanto i dati istruttori si riferiscono ad oltre due anni dalla indicazione del bando.3. Il socio De Palma Michele ha consegnato l'originale dell'autocertificazione del possesso dei requisiti e reddito familiare.4. Il socio Capurso Marino ha consegnato l'originale dell'autocertificazione del possesso dei requisiti e reddito familiare conseguito nell'anno 2009.5. Il socio Gagliardi Francesco ha consegnato reddito familiare conseguito nell'anno 2009.6. Subentro del sig. Angione Angelo, in luogo del socio deceduto Angione Sabino.7. Con nota 71712 del 02.02.2010 viene comunicato, da parte del presidente, che per mero errore è stato omissso nell'elenco generale del bando il sig. Giovine Vito Donato.	<p>Respinta</p> <p>Respinta</p>	<p>La verifica è stata effettuata in sede di istruttoria ed attribuzione del punteggio.</p> <p>Il bando è scaduto in data 15.04.2010 e l'istruttoria delle istanze si è conclusa nel corso dell'anno 2011.</p> <p>I soci Capurso Marino e Gagliardi Francesco non possono essere accolti, in quanto i redditi presentati sono riferiti all'anno 2009 invece dell'anno 2008. Il socio Angione Sabino, deceduto il 30.06.2010, agli aventi diritto per il subentro, manca l'atto di successione. Il sig. Giovine Vito Donato, pur essendo iscritto nel verbale del libro sociale al n. 16 dal 03.01.1998, non può essere accolta la richiesta, in quanto presentata dopo la scadenza del bando. Pertanto, la richiesta di ammissione della cooperativa, non può essere accolta, per cui viene confermato il parere inviato in data 06.12.2012 prot. 73659.</p>

data 18.04.2013

L'istruttore Gaetano BUFI



CITTA' DI MOLIFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva
SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA TAURUS

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
03/01/2013 prot.n. 711	<ol style="list-style-type: none">erronea applicazione della normativa di cui alla L.R.54/1984, art.1, non applicabile alle cooperative edilizie;per molte cooperative, non inserite nella originale "vecchia" graduatoria è stato riconosciuto il punteggio relativo all'anzianità di iscrizione non dall'anno dell'ultima edificazione, ma da quello di costituzione della stessa;il venir meno di un socio dalla relativa cooperativa, per qualsiasi motivo, non avrebbe dovuto comportare, di conseguenza, la riduzione del punteggio della cooperativa o in molti casi la sua esclusione.Il socio Armenio Stefano attualmente il suo nucleo familiare è composto da tre persone.Il presidente della cooperativa che l'immobile del socio Poli Maria Michela non è idoneo.Il socio Altomare Brigida dichiara di avere in casa un invalido del 100% e quindi il suo immobile non è idoneo al nucleo familiare.Il presidente della cooperativa sostiene che il socio La Grasta Antonella è inserita nel libro soci al n.17 e che per mero errore non è stata inserita all'atto della domanda.	<p>Respinta</p> <p>Respinta</p> <p>Respinta</p> <p>Respinta</p> <p>Respinta</p> <p>Respinta</p> <p>Respinta</p>	<p>Al sensi del punto n. 2) della delibera di C.C. n. 11/2009 il quale recita testualmente: "Dare mandato al Dirigente del settore Territorio di procedere, mediante bando pubblico integrativo, ad aggiornare la graduatoria..... omisissis...., in ossequio a quanto disposto dall'art. 9, commi 1 e 2 della legge n. 54/1984".</p> <p>Il bando pubblico ha previsto che potevano partecipare anche le cooperative ex novo ai sensi del punto n. 2) della delibera di C.C. n. 11/2009.</p> <p>Lo status di socio si configura con il mantenimento del possesso dei requisiti soggettivi. La delibera 108/02 dei criteri di assegnazione prevede che la cooperativa debba essere formata da almeno 9 soci.</p> <p>Il socio Armenio Stefano all'atto del bando era singolo ed era proprietario di un immobile idoneo al proprio nucleo familiare.</p> <p>Da planimetria allegata l'immobile risulta essere di mq.80,19 per cui idoneo al nucleo familiare composto da 4 persone.</p> <p>Da planimetria allegata a firma dell'ing. V. Zaza l'immobile in suo possesso è di mq.90,50, pertanto idoneo al nucleo familiare.</p> <p>Il socio La Grasta Antonella dal libro soci in nostro possesso non risulta iscritta; pertanto la richiesta di ammissione non può essere accolta.</p>

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

-La società non ha presentato ricorsi al calcolo del punteggio attribuito, pertanto, sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n.108/2002 "criteri di assegnazione delle aree"SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.

data 18.04.2013

L'istruttore Gaetano BUFI



CITTÀ DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA TORRE VILLOTTA

Osservazione del 09/03/2013 prot. n. 2114	Motivi di osservazione	Accolta/Respinta Accolta parz.	Motivazione del provvedimento
	<p><u>MOTIVAZIONI OGGETTIVE:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. richiesta di riesame della graduatoria provvisoria con esclusione di tutte le coop. che mai avevano partecipato al bando precedente;2. richiesta di applicazione del criterio della anzianità ridotta anche per le cooperative residenti fuori dal Comune di Molfetta qualora abbiano realizzato interventi di ERP nei loro Comuni; <p><u>MOTIVAZIONI SOGGETTIVE:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Errata esclusione del socio De Robertis Alessandro in quanto alla data di presentazione della domanda era in possesso dei requisiti soggettivi avendo acquistato l'immobile, causa di esclusione, in data 30/06/2010 ovvero successivamente la data di scadenza del bando.	Respinta Respinta Respinta	Respinta in quanto il bando è sia di aggiornamento che aperto a nuove cooperative. Il quanto il bando non ha previsto l'ipotesi della "anzianità ridotta" per le cooperative che non hanno sede legale a Molfetta. Per mancanza dei requisiti soggettivi al momento dell'istruttoria della pratica, inoltre, non risultano agli atti documentazione circa le dimissioni del socio dalla cooperativa.

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

- la società ha presentato sia ricorsi oggettivi, per la quale sono stati espressi pareri sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n. 108/2002 "criteri di assegnazione delle aree";
- che ricorsi soggettivi non hanno permesso alla coop., esclusa nella graduatoria provvisoria in quanto il numero dei soci ammessi era inferiore a 9 unità, di essere ammessa ed avere il PUNTEGGIO FINALE di 10.514,5000.

data 28/03/2013

L'istruttore **BRUNO Leonardo** *Bruno Leonardo*



CITTÀ DI MOLIFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA SHEDIR

Osservazione del 27/12/2012 prot. n. 79933	Motivi di osservazione	Accolta/ Respinta Accolta parz.	Motivazione del provvedimento
	<p><u>MOTIVAZIONI SOGGETTIVE:</u></p> <p>1. Osservazione circa l'esclusione del socio Ruggiero Annalisa in quanto non ha integrato una valutazione tecnica, sotto forma di perizia giurata, che il reddito, anche figurativo, dell'immobile di proprietà a Bisceglie non superi € 5.887,00 annui;</p> <p>2. Osservazione circa l'esclusione del socio Caputi Mariangela in quanto non ha integrato una valutazione tecnica, sotto forma di perizia giurata, che il reddito, anche figurativo, dell'immobile di proprietà a Pescara non superi € 5.887,00 annui;</p> <p>3.</p>	Accolta	Ammissa in quanto ha integrato la copia della dichiarazione dei redditi del 2009 (redditi 2008) nella quale si evince che il canone di locazione dell'immobile a Bisceglie non supera € 5.887,00 annui;
		Accolta	Ammissa in quanto ha integrato una relazione di perizia, rilasciata da un tecnico abilitato, nella quale si attesta che l'immobile di proprietà a Pescara non supera € 5.887,00 annui.

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

- la società ha presentato ricorsi soggettivi, per la quale sono stati espressi pareri sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n. 108/2002 "criteri di assegnazione delle aree" che hanno permesso alla coop., esclusa in graduatoria provvisoria in quanto il numero dei soci ammessi era inferiore a 9 unità, di essere ammessa e di avere il **PUNTEGGIO FINALE** di 8.690,0000.

data 22/03/2013

L'istruttore **BRUNO Leonardo** *Bruno Leonardo*



CITTÀ DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA SAN FRANCESCO SAVERIO

Osservazioni del 04/01/2013 e 27/03/2013 prot. n. 907 e 21040	Motivi di osservazione	Accolta/ Respinta Accolta parz.	Motivazione del provvedimento
	<p><u>MOTIVAZIONI SOGGETTIVE:</u></p> <ol style="list-style-type: none">Osservazione circa l'esclusione del socio Altamura Pantaleo in quanto il reddito del nucleo familiare era risultato superiore ad € 37.000,00;Osservazione circa l'esclusione del socio Altamura Corrado in quanto, anche se richiesta, non ha integrato una valutazione tecnica dalla quale risulti che l'immobile di proprietà a Bisceglie non produce reddito, anche figurativo, superiore ad € 5.887,00 annui.	Accolta	<p>In quanto ha integrato una copia di aggiornamento definitivo della dichiarazione dei redditi del 2009 (periodo d'imposta 2008), presentata all'Agenda delle Entrate in data 14/12/2012 che va a sostituire quella precedentemente presentata allegata al bando integrativo, con scadenza il 15/04/2010, mentre resta invariata la dichiarazione dei redditi del coniuge;</p> <p>In quanto ha integrato, in data 27/03/2012 prot. 21040, una autocertificazione, rilasciata da un tecnico abilitato, nella quale si attesta che l'immobile di proprietà a Bisceglie non produce un reddito, anche figurativo, che supera € 5.887,00 annui.</p>

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

- la società ha presentato ricorsi soggettivi, per la quale sono stati espressi pareri sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n. 108/2002 "criteri di assegnazione delle aree" che anno permesso alla coop., esclusa in graduatoria provvisoria, in quanto il numero dei soci ammessi era inferiore a 9, di essere ammessa e di avere il seguente PUNTEGGIO FINALE di 13.409,3000.

data 28/03/2013

L'istruttore BRUNO Leonardo



CITTÀ DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA QUERCUS

Osservazione del 07/01/2013 prot. n. 1362	Motivi di osservazione	Accolta/ Respinta Accolta parz.	Motivazione del provvedimento
	<p><u>MOTIVAZIONI SOGGETTIVE:</u></p> <p>1. Osservazione circa l'esclusione del socio De Santis Bernardino Roberto in quanto la richiesta di inserimento del socio nell'elenco di quelli aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare è stata presentata in data successiva a quella di scadenza del bando.</p>	Respinta	Si conferma l'esclusione del socio in quanto ha presentato l'Autodichiarazione in data successiva alla data di scadenza del bando per l'assegnazione di suoli per l'E.R.P. a favore delle Cooperative.

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

- la società ha presentato ricorsi soggettivi, per la quale sono stati espressi pareri sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n. 108/2002 "criteri di assegnazione delle aree"

data 22/03/2013

L'istruttore BRUNO Leonardo



CITTÀ DI MOLIFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA OSCAR ROMERO

Osservazione del 03/01/2013 prot. n. 486	Motivi di osservazione	Accolta/ Respinta Accolta parz.	Motivazione del provvedimento
	<p><u>MOTIVAZIONI SOGGETTIVE:</u></p> <p>1. Osservazione circa l'esclusione del socio Losito Michele in quanto non ha integrato una copia della dichiarazione dei redditi del coniuge, riferita all'anno 2008;</p> <p>2. Osservazione circa l'esclusione del socio D'Agostino Vinicio in quanto proprietario di immobile idoneo alle esigenze del nucleo familiare;</p> <p>3. Osservazione circa l'esclusione del socio Rennola Roberta in quanto la richiesta di inserimento del socio nell'elenco di quelli aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare è stata presentata in data successiva a quella di scadenza del bando.</p>	<p>Accolta</p> <p>Accolta</p> <p>Respinta</p>	<p>In quanto, alla data del bando integrativo con scadenza il 15/04/2010, aveva già in atto il procedimento di separazione legale n. 181/2008 R.G. del 22/05/2008 e che con sentenza n. 508/2010 del 27/04/2010, il Tribunale di Trani sezione civile provvedeva a disporre la separazione personale dei coniugi;</p> <p>Amnesso in quanto ha integrato una planimetria dell'immobile, a firma di un tecnico abilitato, e si è riscontrato che la superficie utile è inferiore a quella prevista in quanto sono stati esclusi i vani non attingibili ed illuminati direttamente, ai sensi della Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 425 del 29/01/1967;</p> <p>Si conferma l'esclusione del socio in quanto la domanda di inserimento del socio è stata presentata in data successiva a quella di scadenza del bando.</p>

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

- la società ha presentato ricorsi soggettivi, per la quale sono stati espressi pareri sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n. 108/2002 "criteri di assegnazione delle aree" che anno permesso alla coop., esclusa in graduatoria provvisoria, in quanto il numero dei soci ammessi era inferiore a 9, di essere ammessa e di avere il seguente **PUNTEGGIO FINALE di 11.129,9000.**

data 27/03/2013

L'istruttore **BRUNO Leonardo**



CITTÀ DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA NUOVA CITTA'


Osservazione del 28/12/2012 prot. n. 80227	Motivi di osservazione	Accolta / Respinta Accolta parz.	Motivazione del provvedimento
	<p>MOTIVAZIONI SOGGETTIVE:</p> <ol style="list-style-type: none">Osservazione circa l'esclusione del socio Arcadio Anna in quanto non ha integrato una valutazione tecnica, nella quale si attesi che il reddito, anche figurativo, dell'immobile di proprietà a Giovinazzo superi € 5.887,00 annui;Osservazione circa l'esclusione del socio Capurso Paolo per non aver integrato la copia della dichiarazione dei redditi, anno 2008, del coniuge;Osservazione circa l'esclusione del socio Candia Grossano Pasquale in quanto proprietario, di immobile a Molfetta di 10 vani idoneo alle esigenze del N.F.	Accolta	<p>Ammissa in quanto ha integrato una valutazione tecnica, rilasciata da un tecnico abilitato, nella quale si attesta che il reddito, anche figurativo, dell'immobile di proprietà a Giovinazzo non supera € 5.887,00 annui;</p> <p>Amnesso in quanto ha integrato una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale si attesta che il coniuge, nell'anno 2008, non ha usufruito di nessun reddito;</p> <p>Amnesso in quanto l'immobile di 10 vani è di proprietà della figlia mentre lui risulta usufruttuario, e non proprietario, di immobile a Molfetta di 2,5;</p>

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

- la società ha presentato ricorsi soggettivi, per la quale sono stati espressi pareri sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n. 108/2002 "criteri di assegnazione delle aree" che anno permesso alla coop., esclusa in graduatoria provvisoria in quanto il numero dei soci era inferiore a 9, di essere ammessa e di avere il **PUNTEGGIO FINALE di 16.863,6364**;

data 20/03/2013

L'istruttore **BRUNO Leonardo**



CITTÀ DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria ~ Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA M.I.D.I.

Osservazione del 04/01/2013 prot. n. 961	Motivi di osservazione	Accolta/ Respinta Accolta parz.	Motivazione del provvedimento
	<p><u>MOTIVAZIONI SOGGETTIVE:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Contestazione esclusione del socio Allegrèta Rosa in quanto comproprietaria col coniuge di immobile a Molfetta di 4,5 vani idoneo alle esigenze del N.F.;2. Contestazione esclusione del socio Farinosa Maria per non aver integrato la dichiarazione dei redditi, anno 2008, del richiedente o mod. CUD;3. Contestazione esclusione del socio Sasso Cosimo in quanto comproprietario, col coniuge, di immobile a Molfetta di 5,5 vani idoneo alle esigenze del N.F.	Accolta Accolta Accolta	<p>Ammissa in quanto ha integrato la planimetria quotata dell'immobile, a firma di un tecnico abilitato, e si è riscontrato che la superficie utile dello stesso è inferiore ai 60 mq e pertanto risulterebbe non idonea alle esigenze del proprio N.F.;</p> <p>Ammissa in quanto ha integrato la copia della certificazione reddituale rilasciata dall'agenzia delle entrate attestante il reddito prodotto nel anno 2008.</p> <p>Ammissa in quanto ha integrato la planimetria quotata dell'immobile, a firma di un tecnico abilitato, e si è riscontrato che la stessa è composta da 3 vani ed accessori, pertanto risulterebbe non idonea alle esigenze del proprio N.F.;</p>

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

- la società ha presentato ricorsi soggettivi, per la quale sono stati espressi pareri sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n. 108/2002 "criteri di assegnazione delle aree" e della L.R. n. 54/84 e che anno permesso alla coop., esclusa in graduatoria provvisoria in quanto il numero dei soci era inferiore a 9, di essere ammessa e di avere il PUNTEGGIO FINALE di 10.816,5455 ;

data 20/03/2013

L'istruttore **BRUNO Leonardo**



CITTÀ DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA MEDITERRANEA

Osservazione del 28/12/2012 prot. n. 80229	Motivi di osservazione	Accolta/ Respinta Accolta parz.	Motivazione del provvedimento
	<p><u>MOTIVAZIONI SOGGETTIVE:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Contestazione esclusione del socio Cantatore Francesco per non aver integrato la dichiarazione dei redditi del coniuge;2. Contestazione esclusione del socio De Palma Ilaria per non aver integrato la dichiarazione dei redditi del coniuge ed una valutazione tecnica dalla quale risulta che l'immobile di proprietà a Terlizzi non produce un reddito anche figurativo superiore a € 5.887,00.	Accolta Accolta	Ammesso in quanto ha integrato la copia della dichiarazione dei redditi del coniuge; Ammesso in quanto ha integrato la copia della dichiarazione dei redditi e una relazione di stima rilasciata da un tecnico abilitato nella quale si attesta che l'immobile di proprietà a Terlizzi non produce un reddito anche figurativo superiore a € 5.887,00.

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

- la società ha presentato ricorsi soggettivi, per la quale sono stati espressi pareri sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n. 108/2002 "criteri di assegnazione delle aree" e che anno permesso alla coop., già ammessa in graduatoria provvisoria, di avere il PUNTEGGIO FINALE di 12.629,0000 ;

data 20/03/2013

L'istruttore BRUNO Leonardo

Bruno Leonardo



CITTÀ DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA JUVENATIO

Osservazione del 09/01/2013 prot. n. 2111	Motivi di osservazione	Accolta/ Respinta Accolta parz.	Motivazione del provvedimento
	<p>MOTIVAZIONI OGGETTIVE:</p> <ol style="list-style-type: none">1. richiesta di riesame della graduatoria provvisoria con esclusione di tutte le coop. che non erano già inserite nella precedente graduatoria di cui alla D.D. n. 237 del 19/10/2006;2. richiesta di applicazione del criterio della anzianità ridotta anche per le cooperative residenti fuori dal Comune di Molfetta qualora abbiano realizzato interventi ERP nei loro Comuni;	Respinta	Respinta in quanto il bando è sia di aggiornamento che aperto a nuove cooperative.
	<p>MOTIVAZIONI SOGGETTIVE:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Errata esclusione del socio Sciancalepore Pantaleo in quanto proprietario di immobile idoneo alle esigenze del N.F.;	Accolta	Ammesso in quanto l'immobile non risulta idoneo alle esigenze del proprio N.F. (vista la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 425 del 29/01/1967).
	<ol style="list-style-type: none">2. Errata esclusione del socio Angione Sebastiano in quanto proprietario di immobile idoneo alle esigenze del N.F.;	Accolta	Ammesso in quanto l'immobile non risulta idoneo alle esigenze del proprio N.F. in quanto formato da 3 vani utili ed i componenti del nucleo familiare sono 4.
	<ol style="list-style-type: none">3. esclusione del socio Azzollini Vito per non aver integrato la dichiarazione dei redditi ed una valutazione tecnica dalla quale risulta che l'immobile di proprietà a Bisceglie non produce un reddito anche figurativo superiore a € 5.887,00.	Accolta	Ammesso in quanto ha integrato la copia della dichiarazione dei redditi e una relazione di stima rilasciata da un tecnico abilitato nella quale si attesta che l'immobile di proprietà a Bisceglie non produce un reddito anche figurativo superiore a € 5.887,00.

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

- la società ha presentato sia ricorsi oggettivi, per la quale sono stati espressi pareri sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n. 108/2002 "criteri di assegnazione delle aree
- che ricorsi oggettivi che anno permesso alla coop. di non essere esclusa ed avere il PUNTEGGIO FINALE di 12.763,7778.

data 20/03/2013

L'istruttore **BRUNO Leonardo**



CITTÀ DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA GIOVANNI PAOLO II°

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
16/01/2013 prot. n. 3711	<ol style="list-style-type: none">erronea applicazione della normativa di cui alla L.R. 54/1984, art. 1, non applicabile alle cooperative edilizie;richiesta eventuale aggiornamento della graduatoria limitatamente alle coop. già inserite nella precedente graduatoria di cui alla D.D. n. 237 del 19/10/2006;richiesta di applicazione del criterio della anzianità ridotta anche per le cooperative residenti fuori dal Comune di Molfetta qualora abbiano realizzato interventi ERP nei loro Comuni;alla luce della sentenza del TAR Puglia si ritiene che anche la graduatoria provvisoria, di cui alla D.D. n. 176/2012, sia decaduta in quanto i dati istruttori si riferiscono ad oltre due anni dalla indicazione del bando.	Respinta Respinta Respinta Respinta	At sensi del punto n. 2) della delibera di C.C. n. 11/2009. Respinta in quanto il bando è sia di aggiornamento che aperto a nuove cooperative. Il quanto il bando non ha previsto l'ipotesi della "anzianità ridotta" per le cooperative che non hanno sede legale a Molfetta. Il bando è scaduto il 15/04/2010 e l'istruttoria delle istanze si è conclusa nel corso dell'anno 2011.

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :
-la società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n. 108/2002 "criteri di assegnazione delle aree " **SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.**

data 20/03/2013

L'istruttore BRUNO Leonardo



CITTÀ DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA ANEMONE

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
27/12/2012 prot. n. 79874	<ol style="list-style-type: none">1. erronea applicazione della normativa di cui alla L.R. 54/1984, art. 1, non applicabile alle cooperative edilizie;2. richiesta eventuale aggiornamento della graduatoria limitatamente alle coop. già inserite nella precedente graduatoria di cui alla D.D. n. 237 del 19/06/2006;3. richiesta di applicazione del criterio della anzianità ridotta anche per le cooperative residenti fuori dal Comune di Molfetta qualora abbiano realizzato interventi ERP nei loro Comuni	Respinta Respinta Respinta	Ai sensi del punto n. 2) della delibera di C.C. n. 11/2009. Respinta in quanto il bando è sia di aggiornamento che aperto a nuove cooperative. Il quanto il bando non ha previsto l'ipotesi della "anzianità ridotta" per le cooperative che non hanno sede legale a Molfetta.

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

-la società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n. 108/2002 "criteri di assegnazione delle aree". **SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.**

data 20/03/2013

L'istruttore BRUNO Leonardo



CITTÀ DI MOLFETTA

(Provincia di Bari)

SETTORE TERRITORIO - Programmazione e Segreteria - Sportello Unico

Scheda istruttoria per graduatoria definitiva

SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA AGORÀ

Osservazione pervenuta in data	Motivi di osservazione	Accolta / respinta Accolta parzialmente	Motivazione del provvedimento
31/12/2012 prot. n. 60	<ol style="list-style-type: none">1. erronea applicazione della normativa di cui alla L.R. 54/1984, art. 1, non applicabile alle cooperative edilizie;2. richiesta eventuale aggiornamento della graduatoria limitatamente alle coop. già inserite nella precedente graduatoria di cui alla D.D. n. 237 del 19/06/2006;3. richiesta di applicazione del criterio della anzianità ridotta anche per le cooperative residenti fuori dal Comune di Molfetta qualora abbiano realizzato interventi ERP nei loro Comuni	Respinta Respinta Respinta	Al sensi del punto n. 2) della delibera di C.C. n. 11/2009. Respinta in quanto il bando è sia di aggiornamento che aperto a nuove cooperative. Il quanto il bando non ha previsto l'ipotesi della "anzianità ridotta" per le cooperative che non hanno sede legale a Molfetta.

Annotazioni, tipo di controllo eseguito :

-la società non ha presentato ricorsi relativi al calcolo del punteggio attribuito, sulla base del Bando pubblico, della delibera di C.C. n. 11/2009 e della delibera di C.C. n. 108/2002 "criteri di assegnazione delle aree". **SI CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO.**

data 20/03/2013

L'istruttore BRUNO Leonardo

GRADUATORIA DEFINITIVA

ALL.C)

pos.	COOP. EDILIZIA	punteggio anzianità Cooperativa	punteggio anzianità media soci	PUNTEGGIO FINALE	NOTE
1*	BASILICATA	3.786,0000	2.230,2000	6.016,2000	* diritto di prelazione sul comparto 12
2	NUOVA CARBONARA	12.567,0000	5.748,1818	18.315,1818	
3	FRATELLANZA	10.385,0000	6.506,0000	16.891,0000	
4	NUOVA CITTA'	10.599,0000	6264,6364	16.863,6364	
5	NUONA CANOSA	12.013,0000	4.644,6000	16.657,6000	
6	G.PPE GARIBALDI	9.947,0000	5.907,1667	15.854,1667	
7	S. FILIPPO NERI	13.899,0000	1.801,0000	15.700,0000	
8	ETNEA B	11.086,0000	4.381,9000	15.467,9000	
9	C.I.S.L. TRINITA'	11.829,0000	3.611,0000	15.440,0000	
10	VENERE B	11.086,0000	4.209,8000	15.295,8000	
11	S. ISABELLA	11.112,0000	3.996,0000	15.108,0000	
12	ABRUZZO	7.751,0000	7.269,7000	15.020,7000	
13	LAZIO	7.412,0000	7.572,4000	14.984,4000	
14	V. CALACE	12.234,0000	2.703,4444	14.937,4444	
15	LOMBARDIA	7.449,0000	7.461,0000	14.910,0000	
16	MADONNA DELLA PACE	7.697,0000	7.014,0000	14.711,0000	
17	GIUNONE	7.498,0000	7.089,5000	14.587,5000	
18	OPERATORI ECOLOGICI	8.356,0000	6.166,8000	14.522,8000	
19	SERENA 90	7.367,0000	7.051,0000	14.418,0000	
20	G.PPE DI VITTORIO	14.407,0000	7,0000	14.414,0000	
21	GIOVANNI XXIII	12.029,0000	2.285,2000	14.314,2000	
22	CASTEL DEL MONTE	12.060,0000	2.179,5000	14.239,5000	
23	AURORA	7.604,0000	6.413,2000	14.017,2000	
23	SARDEGNA	7.598,0000	6.418,9000	14.016,9000	
25	MEETING	7.654,0000	5.927,6667	13.581,6667	
26	CASA BELLA	11.443,0000	2.050,4545	13.493,4545	
27	CARAMBA	10.744,0000	2.699,5000	13.443,5000	
28	SAN FRANCESCO SAVERIO	7.441,0000	5.968,3000	13.409,3000	
29	VENERE	7.235,0000	5.976,7000	13.211,7000	
30	CENTRO CASA	7.165,0000	6.035,8900	13.200,8900	
31	P.NENNI	10.763,0000	2.404,6000	13.167,6000	
32	P. GOBETTI	10.669,0000	2.377,1000	13.046,1000	
33	C. LEVI	10.963,0000	1.965,7692	12.928,7692	
34	LARI	12.446,0000	347,2500	12.793,2500	
35	JUVENATIO	7.492,0000	5.271,7778	12.763,7778	
36	S.OLIMPIA	10.652,0000	2.064,1111	12.716,1111	
37	LA MAISON	10.599,0000	2.111,0000	12.710,0000	
38	MEDITERRANEA	12.493,0000	136,0000	12.629,0000	
39	ADIGE	7.224,0000	5.175,7000	12.399,7000	
40	ARIES	7.310,0000	5.088,7000	12.398,7000	
41	APULIA	12.026,0000	353,0000	12.379,0000	
42	GIULIO CESARE	7.492,0000	4.885,7000	12.377,7000	
43	ABIES ALBA	7.499,0000	4.855,8000	12.354,8000	
44	PARCO FIORITO	12.300,0000	35,0000	12.335,0000	
45	N.PAGANINI	11.083,0000	1.208,3000	12.291,3000	
46	G. RIVERA	11.079,0000	1.154,8000	12.233,8000	
47	AMICIZIA	8.000,0000	4.162,1000	12.162,1000	
48	HABITAT	10.905,0000	1.224,1000	12.129,1000	

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. dal _____ al _____

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Carlo CASALINO)



Per l'esecuzione:

Al

Al